SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

LEGGE 23 giugno 1990, n. 175.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 176.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 177.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 178.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 179.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 180.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 181.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

Da 90G0213 a 90G0219

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990.

Autorizzazione all'emissione integrativa nell'anno 1990 di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative nell'anno 1990;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nel 1990, delle seguenti carte valori postali:

a) francobollo commemorativo del centenario della morte di Aurelio Saffi;

b) francobollo celebrativo del centenario del 1° maggio;

c) francobollo celebrativo del centenario della fondazione della società Dante Alighieri;

d) intero postale celebrativo della Coppa del mondo di calcio, dedicato al «Calcio storico fiorentino»;

e) francobollo celebrativo del «Sistema MKS-Giorgi»;

f) biglietto postale celebrativo del centenario dei «Sommergibili italiani».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990
Registro n. 23 Poste, foglio n. 145

90A3034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1990.

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale BA/7.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1989 con il quale è stato disposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/7 comprendente i comuni di Altamura, Gravina in Puglia e Poggiorsini e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carlo Maria Latorre;

Considerato che per motivi di servizio si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Donato De Gioia è nominato commissario straordinario dell'unità sanitaria locale BA/7 in sostituzione del dott. Carlo Maria Latorre, a decorrere dal 19 marzo 1990, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

90A3001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore (Salerno) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1989 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore (Salerno) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Antonio Felerico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore (Salerno) — alla quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Pertanto, il comitato regionale di controllo di Napoli, con provvedimento del 25 luglio 1989, diffidava l'organo inadempiente a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla notifica dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato; pertanto, l'organo di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in data 25 settembre 1989, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Di conseguenza, il prefetto di Salerno proponeva lo scioglimento degli organi della suddetta unità sanitaria locale disponendone, con decreto datato 9 novembre 1989, la sospensione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e nominava un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Successivamente, il presidente ed alcuni membri del comitato di gestione impugnavano il decreto di sospensione davanti al T.A.R. della Campania, sezione di Salerno che accoglieva, con ordinanza n. 1047 reg. ord. del 23 novembre 1989, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento.

Tale ordinanza veniva annullata in appello dal Consiglio di Stato nella seduta del 3 aprile 1990, ridando così efficacia al provvedimento prefettizio di sospensione dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della predetta unità sanitaria locale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e n. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Antonio Felerico con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 29 maggio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A2981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla (Salerno) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1989 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla (Salerno) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Salemme è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla (Salerno) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla (Salerno) — alla quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Pertanto, il comitato regionale di controllo di Napoli, con provvedimento del 25 luglio 1989, diffidava l'organo inadempiente a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla notifica dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato: pertanto, l'organo di controllo nominava un commissario *ad acta* che, in data 13 ottobre 1989, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Di conseguenza, il prefetto di Salerno proponeva lo scioglimento degli organi della suddetta unità sanitaria locale disponendone, con decreto datato 9 novembre 1989, la sospensione ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e nominava un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Successivamente, il presidente ed alcuni membri del comitato di gestione impugnavano il decreto di sospensione davanti al T.A.R. della Campania, sezione di Salerno che accoglieva, con ordinanza n. 1044 reg. ord. del 23 novembre 1989, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento.

Tale ordinanza veniva annullata in appello dal Consiglio di Stato nella seduta del 3 aprile 1990, ridando così efficacia al provvedimento prefettizio di sospensione dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della predetta unità sanitaria locale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 57 di Polla (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Vittorio Salemme con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 29 maggio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A2982

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 1990.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Chiavari è stabilita al 16 luglio 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A3033

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1990.

Abilitazione dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 6 marzo 1990 con la quale l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) è abilitato a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni.

B) Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2966

DECRETO 12 giugno 1990.

Abilitazione del Banco di Santo Spirito a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 20 marzo 1990 con la quale il Banco di Santo Spirito ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il Banco di Santo Spirito è abilitato a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni.

B) Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2967

DECRETO 12 giugno 1990.

Abilitazione della Cassa di risparmio di Roma a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 22 marzo 1990 con la quale la Cassa di risparmio di Roma ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Roma è abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.:

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni.

B) Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.

Art. 2.

L'utilizzo dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2968

DECRETO 12 giugno 1990.

Abilitazione del Mediocredito del Lazio a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della

ex Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 8 marzo 1990 con la quale il Mediocredito del Lazio ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito del Lazio è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2969

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 1990.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione dell'arteria in cavo a fibre ottiche Verona-Venezia.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» relativo al piano di sviluppo della rete nazionale in cavi a fibre ottiche prevede anche la realizzazione dell'arteria Verona-Venezia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico PT.A. nella 187ª adunanza della sua seconda sezione in data 28 luglio 1989 e dal consiglio di amministrazione nella 1779ª adunanza in data 1° agosto 1989;

Visto il progetto relativo all'arteria di cui trattasi approvato con decreto ministeriale 4 dicembre 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza ed indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione dell'arteria in cavo a fibre ottiche Verona-Venezia interessante i comuni di:

Verona, Buttapietra, Isola della Scala, Nogara, Sanguinetto, Casaleone, Cerea, Legnago, Minerbe, Bevilacqua, Montagnana, Megliadino San Fidenzio, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Monselice, Tribano, Conselve, Arre, Candiana, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Mestre.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A2970

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M. - Società cooperativa a r.l.», in Carpi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 aprile 1990 effettuata nei confronti della «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito notaio dott. Ennio Giannotti in data 10 giugno 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Milana dott. Carlo, nato a Roma il 15 dicembre 1959 e ivi residente in via Cunfida, 16;

Bonazzi dott. Giulio Cesare, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 12 marzo 1944, residente in Reggio Emilia, piazza Fontanesi, 11;

Pederzoli dott. Silvio, nato il 15 marzo 1943 e residente a Carpi (Modena), via Aldrovandi, 61,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A3028

DECRETO 22 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola ACLI copertinese S. Maria ad Nives» a r.l., in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola ACLI copertinese S. Maria ad Nives», con sede in Copertino (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. «Cooperativa agricola ACLI copertinese S. Maria ad Nives», con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito notaio avv. Bruno Franco in data 5 agosto 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Italo Sgueglia, nato a Carmiano (Lecce) il 17 marzo 1938, residente a Lecce alla via S. Francesco n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2978

DECRETO 22 giugno 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Margherita a r.l.», in S. Giovanni Lupatoto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 16 marzo 1990 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Società cooperativa edilizia Margherita a r.l.», con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Società cooperativa edilizia Margherita a r.l.», con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito notaio dott. Guido Paulone in data 13 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigino Ruffini, nato il 12 maggio 1944 a Costa Volpino (Bergamo) ed ivi residente in via Nazionale n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 marzo 1990, n. 182.

Regolamento riguardante le procedure per la concessione di contributi in conto capitale alle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, concernente la concessione di contributi in conto capitale alle unità minerarie mantenute in fase produttiva nel 1988, per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione o di piani di riconversione;

Visto l'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 giugno 1984, n. 246 e dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1987, n. 399, concernente la concessione di contributi in conto capitale per il ripianamento delle perdite di gestione;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti la nomina di commissioni tecniche per la verifica ed il controllo delle spese ammesse a contributo;

Visto il decreto 21 gennaio 1985 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dell'attività delle predette commissioni tecniche;

Visto l'art. 6, commi 6 e 7, della legge 15 giugno 1984, n. 246, concernenti l'erogazione dei contributi nelle more delle verifiche e dei controlli da parte delle commissioni tecniche previa presentazione di apposita fidejussione;

Visto il decreto 3 luglio 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, modificato con decreto 4 ottobre 1986, concernente l'approvazione del modello «tipo» di conto economico da allegare alla domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Visto il citato art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi anzidetti;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 gennaio 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istruttoria delle domande

1. Le richieste, inoltrate entro il termine del 28 marzo 1989, di concessione del contributo previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, per le unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e che sono state mantenute in fase produttiva per il 1988, devono essere integrate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con l'invio, in quattro copie, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, della documentazione, delle dichiarazioni e delle notizie di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 sulle procedure e modalità per la concessione e liquidazione del contributo di cui al citato art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nonché del prospetto di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, inoltra copia della richiesta di contributo e della relativa documentazione all'ufficio minerario statale o regionale, competente per territorio.

3. L'ufficio minerario, entro trenta giorni dal ricevimento dei suddetti atti, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un dettagliato rapporto con il proprio motivato parere sulla concessione del contributo.

4. Se l'unità mineraria per la quale si richiede il contributo ricade nel territorio di una delle regioni a statuto speciale o province autonome, l'ufficio minerario provvede ad inoltrare copia delle richiesta e della documentazione, nonché del successivo rapporto, al competente organo regionale o provinciale.

Art. 2.

Autorizzazione del CIPI

1. Completata l'istruttoria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dalla legge e sentita la regione interessata, sottopone la domanda all'esame del CIPI per la necessaria approvazione.

2. Nella delibera autorizzatoria il CIPI determina la durata dell'intervento agevolativo ed il limite del contributo.

Art. 3.

Provvedimento di concessione

1. Il contributo è concesso, sulla base delle determinazioni del CIPI, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

2. Nelle more delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, su domanda, l'erogazione del contributo, previa presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, debitamente autenticata, per un importo pari al contributo richiesto, maggiorato del 15 per cento.

3. Per le società controllate dall'ENI, è ammessa la fidejussione prestata dall'ente controllante o da società finanziarie al cui capitale sociale l'ente stesso partecipa in misura non inferiore al 51 per cento.

4. Qualora, dopo le verifiche ed i controlli, il contributo erogato risulti superiore a quello spettante, la somma non dovuta deve essere restituita maggiorata, per il periodo intercorso tra l'erogazione e la restituzione, di un interesse pari al tasso di riferimento, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione.

Art. 5.

Controlli e verifiche

1. La erogazione del contributo è subordinata alle risultanze delle verifiche e dei controlli da parte della commissione tecnica di cui al primo comma del precedente art. 4.

2. Il richiedente il contributo è tenuto a versare sul cap. 3599 dello stato di previsione delle entrate, l'importo corrispondente agli oneri di funzionamento della commissione tecnica, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 gennaio 1985, richiamato in premessa.

3. La commissione verifica che i lavori di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, per il periodo ammesso a contributo, siano stati effettivamente svolti; accerta le spese sostenute per il lavoro diretto e per prestazioni di terzi; controlla la documentazione amministrativa e contabile, in originale o in copia autentica notarile, valutando la congruità degli importi oggetto di verifica.

4. A conclusione delle verifiche e dei controlli la commissione tecnica, entro il termine indicato nel decreto della sua costituzione, rimette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circostanziata relazione con la quale, dopo aver riferito sulle modalità seguite, si pronuncia sull'entità del contributo liquidabile.

Art. 6.

Restituzione del contributo

1. Qualora, per qualsiasi causa, risulti che il contributo erogato debba essere restituito in tutto o in parte, il titolare del provvedimento agevolativo è tenuto al rimborso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ministeriale, di quanto non dovuto con la maggiorazione e le modalità di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990
Registro n. 14 Industria, foglio n. 121

ALLEGATO 1

Il costo del lavoro «diretto» sarà determinato dalla retribuzione lorda del personale dipendente addetto all'attività di coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, nonché, del personale addetto ai servizi generali. Il costo comprenderà: salari e stipendi; oneri sociale e previdenziali; onere accessori; indennità di licenziamento; di liquidazione e simili; lavoro straordinario.

Il costo del lavoro per prestazioni di terzi per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione dei minerali sarà quello evidenziato nelle fatture emesse per il pagamento della prestazione o del servizio fornito. Nei casi in cui dalle fatture non risulti evidenziato il costo del lavoro, detto costo verrà determinato utilizzando i coefficienti percentuali ottenuti dai rapporti tra le spese per il personale ed il fatturato, desunti dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica nell'annuario 1988 — tabella 21.1 — con riferimento all'indagine svolta nel 1986 sulle imprese distinte per classi di attività economica. A tal fine si procede raggruppando le fatture nelle seguenti classi:

a) trasporti;

b) costruzioni e riparazioni meccaniche;

c) costruzioni e riparazioni elettriche;

d) attività edili;

e) servizi.

L'importo globale delle fatture, al lordo dell'IVA, per ciascuna classe sarà moltiplicato per i coefficienti percentuali determinati in base al citato rapporto e pari rispettivamente a: 72,25%; 24,99%; 26,66%; 25,07% e 24,71%.

I predetti dati devono essere forniti secondo l'unito prospetto e le relative note esplicative.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Costo del lavoro - anno 1988

	Importo fatture (lire)	Costo lavoro (lire)
A) Costo del lavoro diretto:		
1) personale addetto alla coltivazione		....
2) personale addetto servizi generale		....
Totale (*A*). . .		....
B) Costo del lavoro per prestazioni di terzi:		
1) espresso in fattura	....	....
2) non espresso in fattura e relativo a prestazioni di:		
a) trasporto	....	....
b) costruzione e riparazioni meccaniche	....	....
c) costruzione e riparazioni elettriche	....	....
d) attività edilizia	....	....
e) servizi	....	....
Totale (*B*). . .		....
Totale generale (A) + (*B*) . . .		....

NOTE ESPLICATIVE

A1) Fornire il numero dei dirigenti, degli impiegati e degli operai con relativi costi globali annui lordi numero riferito ai soli addetti alla coltivazione, preparazione e valorizzazione dell'unità mineraria.

A2) Costo del personale addetto ai servizi amministrativi, generali e vendite. Fornire a parte il dettaglio del costo per dirigenti, impiegati e altri addetti.

B1) Costo del lavoro comprensivo di IVA per prestazioni di terzi.

B2) Costo del lavoro comprensivo di IVA ottenuto moltiplicando l'ammontare delle fatture per il rapporto tra il costo del lavoro ed il fatturato rilevato nella stessa classe dell'Istituto centrale di statistica.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988) è il seguente:

«2. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive, alle unità minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato art. 15. Il contributo è concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

3. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione del contributo».

— L'art. 15 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 318/1987, così recita:

«Art. 15. — Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente art. 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate della summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente art. 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci».

— Il testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) è il seguente:

«L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione».

— Il sesto e settimo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 così recitano:

«A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione».

— I DD.MM. 3 luglio 1984 e 4 ottobre 1986 sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 novembre 1984 e n. 75 del 31 marzo 1987.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n. 41/1989 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 752/1982 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.M. 25 ottobre 1984 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 1985.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 246/1984 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

90G0225

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 maggio 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della provincia di Catania danneggiate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2182 del 6 dicembre 1989 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della grandinata dell'11 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Caltagirone, Grammichele, S. Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Vizzini, della provincia di Catania;

Vista la nota in data 2 marzo 1990, con la quale la regione siciliana chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla grandinata dell'11 giugno 1989;

Vista la nota 26 maggio 1990 con la quale la regione siciliana individua nella duplicità degli eventi avversi — siccità e grandinata — verificatisi sullo stesso territorio, il ritardo nella formulazione della richiesta del beneficio della proroga delle rate in scadenza nel 1989, e comunica che gli istituti di credito hanno sospeso la procedura per il recupero dei crediti in attesa dell'iter autorizzativo della proroga stessa;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla grandinata dell'11 giugno 1989, dichiarata eccezionale con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, ricadenti nei territori agricoli dei comuni di Caltagirone, Grammichele, S. Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Vizzini, della provincia di Catania, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, poste in essere dalle regioni e dagli altri enti pubblici con fondi di anticipazioni dello Stato, sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2984

DECRETO 26 giugno 1990.

Sostituzione dell'allegato *A* al decreto ministeriale 22 giugno 1988 recante: «Avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini d.o.c. e d.o.c.g.», relativo alle dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1987, concernente la sostituzione del modello relativo alla dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli nonché l'adozione dell'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1988, concernente l'aggiornamento delle tabelle di codifica (allegato *A*);

Ritenuto necessario procedere a un ulteriore aggiornamento delle tabelle di codifica di cui all'allegato *A* annesso al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *A* recante «Avvertenze generali» e tabelle da utilizzare per la codifica dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1988 è sostituito dall'allegato *A* annesso al presente decreto.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1985 e 15 luglio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: MANNINO

ALL. A

AVVERTENZE GENERALI

1) **Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.**
Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti alla data del 31 agosto.

2) **Soggetti esonerati dall'obbligo.**
Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione di giacenza:
- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) **Termine e luogo di presentazione della dichiarazione.**
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 6 settembre, in cinque copie, al Comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti in giacenza..
Coloro che detengono vino e/o mosti in diversi Comuni devono presentare la dichiarazione in **ogni comune** nel cui ambito sono detenuti i prodotti.
La dichiarazione deve riferirsi ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 agosto. Eventuali quantità di vini e/o mosti viaggianti devono essere dichiarate dal destinatario.
L'Ufficio Comunale che riceve la dichiarazione ne tratterrà una copia, ne restituirà una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e provvederà a trasmettere entro e non oltre il 10 settembre:
- una copia al Servizio Repressione Frodi competente per territorio;
- una copia all'Ufficio Provinciale dell'Assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;
- la copia originale al Ministero dell'Agricoltura - Direzione Generale Tutela - Div. XI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione a) - Informazioni relative al dichiarante
In questa sezione devono essere indicate la ragione sociale o le generalità del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale, la sede sociale o il domicilio.
Il dichiarante, inoltre, deve indicare la qualifica di appartenenza barrando la casella corrispondente a **"produttore"** o **"commerciante"**.
Qualore il dichiarante eserciti entrambe le professioni, dovrà barrare la casella corrispondente alla attività espletata in prevalenza. Si precisa che con il termine di "commerciante" si intendono i soggetti che, pur detenendo vino e/o mosti, non hanno proceduto ad alcuna vinificazione.

Sezione b) - Informazioni relative ai prodotti detenuti
In questa sezione devono essere dichiarati i prodotti detenuti **"alla produzione"** o **"nella fase di commercio"** espressi in ettolitri e litri.
Se il dichiarante risulta sia "produttore" che "commerciante" deve indicare separatamente i quantitativi di prodotti detenuti; qualora questa distinzione non fosse possibile deve essere compilato il riquadro corrispondente alla attività esercitata in prevalenza.
Si precisa che **eventuali prodotti vinicoli** (vino e prodotti a monte del vino) ottenuti da uve raccolte entro il 31 agosto non dovranno formare oggetto di dichiarazione di giacenza in quanto gli stessi sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° settembre successivo.
I mosti di uve (mosti muti, filtrati dolci, etc.), eventualmente detenuti, devono essere espressi in ettolitri e litri di **vino** e indicati nei righi 12 e 13.
Il mosto di uve DOC indicato nella sezione b), rigo 12, deve essere indicato opportunamente nelle sezioni d), e), f) o g) utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una "M" successivamente al codice.
Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione e) utilizzando il codice 6030 M.
I mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati devono essere, invece, espressi in ettolitri e litri di mosto e riportati rispettivamente ai righi 15 e 16.

Sezione c) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti
In questa sezione devono essere indicate la o le località in cui sono detenuti i prodotti oggetti di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Descrizione e modalità d'uso delle tabelle di codifica
La tabella 1 riporta l'elenco delle denominazioni ed i relativi codici del vino D.O.C. e D.O.C.G. Tale tabella è ordinata alfabeticamente nell'ambito della provincia di produzione.
Le tabelle 2, 3 e 4 riportano rispettivamente le denominazioni ed i relativi codici dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi D.O.C. Tali tabelle sono ordinate alfabeticamente in ambito nazionale.
La ricerca del codice deve essere effettuata, utilizzando le tabelle relative, mediante la denominazione prevista dal rispettivo D.P.R. di riconoscimento. Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulta presente nelle tabelle si dovrà indicare nella colonna "codice" la dicitura NC (non codificato) mentre nella colonna "denominazione" la dicitura usata dal dichiarante per l'identificazione del vino.
I vini DOC, spumanti DOC (Champagne, ecc.) e liquorosi DOC (Porto, Madera, ecc.) importati vanno codificati rispettivamente con i seguenti codici: 5900, 6900 e 8900, come specificato in calce alle corrispondenti tabelle.
Si fa presente, a scopo di maggiore chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione, etc.

Sezione d) - Informazioni relative ai vini D.O.C. e D.O.C.G.
I detentori di vino D.O.C. e D.O.C.G., oltre a indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 3, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo in 5 copie debitamente sottoscritto.

Sezione e) - Informazioni relative agli spumanti D.O.C.
I detentori di vini spumanti D.O.C., oltre a indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 5, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di spumante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

Sezione f) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C.
I detentori di vini frizzanti D.O.C. oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 7, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino frizzante, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

Sezione g) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C.
I detentori di vini liquorosi D.O.C. oltre ad indicare le quantità complessive nella sezione b) rigo 9, dovranno specificare in questa sezione, per ogni tipo di vino liquoroso, il codice, la denominazione riconosciuta e le quantità relative.
Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione d).

N.B.: Le quantità riportate nelle righe "TOTALE" delle sezioni d), e), f) e g) devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente nelle righe 3, 5, 7 e 9 della sezione b) sommate alle eventuali quantità di mosto DOC indicato nelle rispettive sezioni.

Tabella 1 - Elenco Vini D.O.C. e D.O.C.G.

Codice Denominazione

PIEMONTE

TORINO

0005 Caluso Passito
0006 Carema
0007 Erbaluce di Caluso
0010 Freisa di Chieri

VERCELLI

0015 Bramaterra
0016 Caluso Passito
0020 Erbaluce di Caluso
0025 Gattinara
0030 Lessona

NOVARA

0035 Boca
0040 Fara
0045 Ghemme
0050 Sizzano

CUNEO

0055 Barbaresco (DOCG)
0060 Barbera d'Alba
0065 Barolo (DOCG)
0070 Dolcetto d'Alba
0075 Dolcetto delle Langhe Monregalesi
0080 Dolcetto di Diano d'Alba
0085 Dolcetto di Dogliani
0090 Moscato d'Asti
0095 Nebbiolo d'Alba
0100 Roero

ASTI

0105 Barbera d'Asti
0110 Barbera del Monferrato
0115 Brachetto d'Acqui
0120 Cortese dell'Alto Monferrato
0125 Dolcetto d'Asti
0130 Freisa d'Asti
0135 Grignolino d'Asti
0140 Malvasia di Casorzo d'Asti
0145 Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
0150 Moscato d'Asti
0151 Ruchè di Castagnole Monferrato

ALESSANDRIA

0155 Barbera d'Asti
0160 Barbera del Monferrato
0165 Brachetto d'Acqui
0170 Colli Tortonesi Barbera
0175 Colli Tortonesi Cortese
0180 Cortese dell'Alto Monferrato
0185 Dolcetto d'Acqui
0190 Dolcetto d'Ovada
0195 Gabiano
0200 Gavi/Cortese di Gavi
0205 Grignolino del Monferrato Casalese
0210 Malvasia di Casorzo d'Asti
0211 Moscato d'Asti
0215 Rubino di Cantavenna

VALLE D'AOSTA

AOSTA

0220 Valle D'Aosta Arnad-Montjovet
0225 Valle D'Aosta Arnad-Montjovet Superiore (o Superieur)
0230 Valle D'Aosta bianco (o blanc)
0235 Valle D'Aosta blanc de Morgex et de la Salle
0240 Valle D'Aosta Chambave moscato (o muscat)
0245 Valle D'Aosta Chambave moscato passito (o muscat fletri)
0250 Valle D'Aosta Chambave rosso (o rouge)
0255 Valle D'Aosta Dònnaz
0260 Valle D'Aosta Enfer D'Arvier
0265 Valle D'Aosta Gamay
0270 Valle D'Aosta Müller Thurgau
0275 Valle D'Aosta Nus Pinot grigio (o gris)
0280 Valle D'Aosta Nus Pinot grigio Passito (o gris fletri)
0285 Valle D'Aosta Nus rosso (o rouge)
0290 Valle D'Aosta Pinot nero
0295 Valle D'Aosta Rosato (o Rosé)
0300 Valle D'Aosta Rosso (o Rouge)
0305 Valle D'Aosta Torrette
0310 Valle D'Aosta Torrette Superiore (o Superieur)

LIGURIA

IMPERIA

0312 Riviera Ligure di Ponente Ormeasco
0313 Riviera Ligure di Ponente Ormeasco Sciacchetrà
0314 Riviera Ligure di Ponente Pigato
0317 Riviera Ligure di Ponente Rossese
0318 Riviera Ligure di Ponente Vermentino
0315 Rossese di Dolceacqua
0316 Rossese di Dolceacqua Superiore

SAVONA

0319 Riviera Ligure di Ponente Pigato
0321 Riviera Ligure di Ponente Rossese
0322 Riviera Ligure di Ponente Vermentino

GENONA

0323 Riviera Ligure di Ponente Vermentino

LA SPEZIA

0320 Cinque Terre
0325 Cinque Terre Sciacchetrà
0326 Colli di Luni
0327 Colli di Luni Vermentino

LOMBARDIA

SONDRIO

0330 Valtellina
0331 Valtellina Sfurzat (Sforzato)
0335 Valtellina superiore Grumello
0340 Valtellina superiore Inferno
0345 Valtellina superiore Sassella
0346 Valtellina superiore Valgella

MILANO

0350 San Colombano al Lambro

BERGAMO

0355 Valcalepio

BRESCIA

0360 Botticino
0365 Capriano del Colle
0370 Capriano del Colle Trebbiano
0375 Cellatica
0380 Franciacorta bianco
0385 Franciacorta rosso
0390 Lugana
0395 Riviera del Garda Bresciano
0400 Tocai di San Martino della Battaglia

PAVIA

0405 Oltrepò Pavese
0410 Oltrepò Pavese Barbacarlo
0415 Oltrepò Pavese Barbera
0420 Oltrepò Pavese Bonarda
0425 Oltrepò Pavese Buttafuoco
0430 Oltrepò Pavese Cortese
0435 Oltrepò Pavese Moscato
0440 Oltrepò Pavese Pinot grigio
0441 Oltrepò Pavese Pinot nero
0445 Oltrepò Pavese Riesling Italico
0446 Oltrepò Pavese Riesling Renano
0450 Oltrepò Pavese Sangue di Giuda
0455 San Colombano al Lambro/San Colombano

MANTOVA

0460 Colli Morenici Mantovani del Garda
0461 Lambrusco Mantovano

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO - BOZEN

0465 Alto Adige Cabernet / Südtiroler Cabernet
0466 Alto Adige Chardonnay / Südtiroler Chardonnay
0470 Alto Adige Lagrein / Südtiroler Lagrein
0471 Alto adige Lagrein rosato / Südtiroler Lagrein Kretzer
0472 Alto Adige Lagrein scuro / Südtiroler Lagrein Dunkel
0475 Alto Adige Lagrein di Gries / Südtiroler Grieser Lagrein
0480 Alto Adige Malvasia / Südtiroler Malvasier
0485 Alto Adige Merlot / Südtiroler Merlot
0490 Alto Adige Moscato giallo / Südtiroler Godenmuskateller (Goldmuskateller)
0495 Alto Adige Moscato rosa / Südtiroler Rosenmuskateller
0500 Alto Adige Pinot bianco / Südtiroler Weissburgunder
0505 Alto Adige Pinot grigio / Südtiroler Ruländer
0510 Alto Adige Pinot nero / Südtiroler Blauburgunder
0515 Alto Adige Riesling italico / Südtiroler Welschriesling
0520 Alto Adige Riesling Renano / Südtiroler Rheinriesling
0525 Alto Adige Riesling Sylvaner / Südtiroler Müller Thurgau
0530 Alto Adige Sauvignon / Südtiroler Sauvignon
0535 Alto Adige Schiave / Südtiroler Vernatsch
0540 Alto Adige Sylvaner / Südtiroler Sylvaner
0545 Alto Adige Traminer aromatico / Südtiroler Gewürztraminer
0550 Caldaro o Lago di Caldaro / Kalterer/Kalterersee
0555 Caldaro scelto Auslese / Kalterersee Auslese
0560 Caldaro classico superiore / Kalterersee Klassischer
0565 Colli di Bolzano / Bozner Leiten
0570 Meranese di Collina / Meraner Hügel
0575 Meranese di Collina Burgravio / Meraner Burggräfler Hügel
0580 Santa Maddalena / St. Magdalener
0585 Santa Maddalena classico / St. Magdalena Klassischer Ursprungsgebiet
0590 Terlano / Terlaner
0595 Terlano classico / Terlaner Klassischer
0596 Terlano Chardonnay / Terlaner Chardonnay
0600 Terlano Müller Thurgau / Terlaner Müller Thurgau
0605 Terlano Müller Thurgau classico / Terlaner Müller Thurgau Klassicher
0610 Terlano Pinot bianco / Terlaner Weissburgunder
0615 Terlano Pinot bianco classico / Terlaner Weissburgunder Klassischer
0620 Terlano Riesling italico / Terlaner Welschriesling
0625 Terlano Riesling italico classico / Terlaner Welschriesling Klassischer
0630 Terlano Riesling Renano / Terlaner Rheinriesling
0635 Terlano Riesling Renano classico / Terlaner Rheinriesling Klassischer
0640 Terlano Sauvignon / Terlaner Sauvignon
0645 Terlano Sauvignon classico / Terlaner Sauvignon Klassischer
0650 Terlano Sylvaner / Terlaner Sylvaner
0655 Terlano Sylvaner classico / Terlaner Sylvaner Klassischer
0660 Valdadige / Etschtaler
0665 Valle Isarco Müller Thurgau / Eisaktaler Müller Thurgau
0670 Valle Isarco Müller Thurgau Bressanone / Eisaktaler Müller Thurgau Brixner
0675 Valle Isarco Pinot grigio / Eisaktaler Ruländer
0680 Valle Isarco Pinot grigio Bressanone / Eisaktaler Ruländer Brixner
0685 Valle Isarco Sylvaner / Eisaktaler Sylvaner
0690 Valle Isarco Sylvaner Bressanone / Eisaktaler Sylvaner Brixner
0695 Valle Isarco Traminer aromatico / Eisaktaler Gewürztraminer
0700 Valle Isarco Traminer aromatico Bressanone / Eisaktaler Gewürztraminer Brixner
0705 Valle Isarco Veltliner / Eisaktaler Veltliner
0710 Valle Isarco Veltliner Bressanone / Eisaktaler Veltliner Brixner

TRENTO

0715 Caldaro
0720 Casteller
0725 Sorni
0730 Teroldego Rotaliano
0731 Trentino
0735 Trentino 'Vin Santo'
0740 Trentino Cabernet
0741 Trentino Cabernet Franc
0742 Trentino Cabernet Sauvignon
0743 Trentino Chardonnay
0745 Trentino Lagrein
0750 Trentino Marzemino
0755 Trentino Merlot
0760 Trentino Moscato giallo
0761 Trentino Moscato rosa
0762 Trentino Müller Thurgau
0763 Trentino Nosiola
0765 Trentino Pinot bianco
0770 Trentino Pinot grigio
0775 Trentino Pinot nero
0780 Trentino Riesling Italico
0781 Trentino Riesling Renano
0785 Trentino Traminer aromatico
0790 Valdadige

VENETO

VERONA

0795 Bardolino
0800 Bardolino superiore
0805 Bardolino classico
0810 Bianco di Custoza
0811 Lessini Durello
0815 Lugana
0816 Recioto della Valpolicella Amarone
0817 Recioto della Valpolicella Valpantena
0820 Soave
0825 Soave superiore
0830 Soave classico
0835 Soave Recioto
0840 Tocai di San Martino della Battaglia
0845 Valdadige
0846 Valdadige Pinot grigio
0847 Valdadige Schiava
0850 Valpolicella
0855 Valpolicella superiore
0860 Valpolicella classico
0865 Recioto della Valpolicella
0870 Valpolicella Valpantena

VICENZA

0875 Breganze
0880 Breganze Cabernet
0885 Breganze Pinot bianco
0890 Breganze Pinot grigio
0895 Breganze Pinot nero
0900 Breganze Vespaiolo
0905 Colli Berici Cabernet
0910 Colli Berici Garganega
0915 Colli Berici Merlot
0920 Colli Berici Pinot bianco
0925 Colli Berici Sauvignon
0930 Colli Berici Tocai Italico
0935 Colli Berici Tocai rosso
0940 Gambellara
0945 Gambellara 'Vin Santo'
0950 Gambellara Recioto
0951 Lessini Durello

TREVISO

0955 Lison Pramaggiore Cabernet
0960 Lison Pramaggiore Cabernet Franc
0965 Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
0970 Lison Pramaggiore Chardonnay
0975 Lison Pramaggiore Merlot
0980 Lison Pramaggiore Pinot bianco
0985 Lison Pramaggiore Pinot grigio
0990 Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
0995 Lison Pramaggiore Riesling Italico
1000 Lison Pramaggiore Sauvignon
1005 Lison Pramaggiore Tocai Italico
1010 Lison Pramaggiore Verduzzo
1015 Montello e Colli Asolani Cabernet
1020 Montello e Colli Asolani Merlot
1025 Montello e Colli Asolani Prosecco
1030 Piave Cabernet
1035 Piave Merlot
1039 Piave Pinot bianco
1040 Piave Pinot grigio
1045 Piave Pinot nero
1050 Piave Raboso
1055 Piave Tocai italico
1060 Piave Verduzzo
1065 Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
1070 Prosecco di Conegliano Valdobbiadene superiore di Cartizze

VENEZIA

1075 Lison Pramaggiore Cabernet
1080 Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1085 Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1090 Lison Pramaggiore Chardonnay
1095 Lison Pramaggiore Merlot
1100 Lison Pramaggiore Pinot bianco
1105 Lison Pramaggiore Pinot grigio
1110 Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1115 Lison Pramaggiore Riesling Italico
1120 Lison Pramaggiore Sauvignon
1125 Lison Pramaggiore Tocai Italico
1126 Lison Pramaggiore Tocai Italico classico
1130 Lison Pramaggiore Verduzzo
1135 Piave Cabernet
1140 Piave Merlot
1145 Piave Pinot bianco
1150 Piave Pinot grigio
1155 Piave Pinot nero
1160 Piave Raboso
1165 Piave Tocai italico
1170 Piave Verduzzo

PADOVA

1175 Colli Euganei
1180 Colli Euganei superiore

Segue Tab. 1

Codice	Denominazione
1185	Colli Euganei Cabernet
1190	Colli Euganei Cabernet superiore
1195	Colli Euganei Merlot
1200	Colli Euganei Merlot superiore
1205	Colli Euganei Moscato
1210	Colli Euganei Pinot bianco
1215	Colli Euganei Pinot bianco superiore
1220	Colli Euganei Tocai Italico
1225	Colli Euganei Tocai Italico superiore

FRIULI

UDINE

Codice	Denominazione
1230	Aquileia Cabernet
1235	Aquileia Cabernet Franc
1240	Aquileia Cabernet Sauvignon
1241	Aquileia Chardonnay
1245	Aquileia Merlot
1250	Aquileia Pinot bianco
1255	Aquileia Pinot grigio
1260	Aquileia Refosco dal Peduncolo rosso
1265	Aquileia Riesling Renano
1270	Aquileia rosato
1275	Aquileia Sauvignon
1280	Aquileia Tocai Friulano
1285	Aquileia Traminer aromatico
1290	Aquileia Verduzzo Friulano
1295	Colli Orientali del Friuli Cabernet
1296	Colli Orientali del Friuli Cabernet Franc
1297	Colli Orientali del Friuli Cabernet Sauvignon
1298	Colli Orientali del Friuli Chardonnay
1299	Colli Orientali del Friuli Malvasia istriana
1300	Colli Orientali del Friuli Merlot
1305	Colli Orientali del Friuli Picolit
1310	Colli Orientali del Friuli Pinot bianco
1315	Colli Orientali del Friuli Pinot grigio
1320	Colli Orientali del Friuli Pinot nero
1321	Colli Orientali del Friuli Ramandolo
1325	Colli Orientali del Friuli Refosco
1330	Colli Orientali del Friuli Ribolla
1335	Colli Orientali del Friuli Riesling Renano
1336	Colli Orientali del Friuli rosato
1340	Colli Orientali del Friuli Sauvignon
1341	Colli Orientali del Friuli Schioppettino
1345	Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano
1346	Colli Orientali del Friuli Traminer aromatico
1350	Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano
1355	Grave del Friuli Cabernet
1356	Grave del Friuli Cabernet Franc
1357	Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1358	Grave del Friuli Chardonnay
1360	Grave del Friuli Merlot
1365	Grave del Friuli Pinot bianco
1370	Grave del Friuli Pinot grigio
1371	Grave del Friuli Pinot nero
1375	Grave del Friuli Refosco
1376	Grave del Friuli Riesling Renano
1377	Grave del Friuli Sauvignon
1380	Grave del Friuli Tocai Friulano
1381	Grave del Friuli Traminer aromatico
1385	Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1390	Latisana Cabernet
1395	Latisana Merlot
1400	Latisana Pinot bianco
1405	Latisana Pinot grigio
1410	Latisana Refosco
1415	Latisana Tocai Friulano
1420	Latisana Verduzzo Friulano

GORIZIA

Codice	Denominazione
1425	Carso
1430	Carso Malvasia
1435	Carso Terrano
1440	Collio Goriziano
1445	Collio Goriziano Cabernet Franc
1450	Collio Goriziano Malvasia Istriana
1455	Collio Goriziano Merlot
1460	Collio Goriziano Pinot bianco
1465	Collio Goriziano Pinot grigio
1470	Collio Goriziano Pinot nero
1475	Collio Goriziano Riesling Italico
1480	Collio Goriziano Sauvignon
1485	Collio Goriziano Tocai Friulano
1490	Collio Goriziano Traminer
1495	Isonzo Cabernet
1496	Isonzo Cabernet Franc
1497	Isonzo Cabernet Sauvignon
1498	Isonzo Chardonnay
1499	Isonzo Franconia
1500	Isonzo Malvasia Istriana
1505	Isonzo Merlot
1510	Isonzo Pinot bianco
1515	Isonzo Pinot grigio
1516	Isonzo Pinot nero
1517	Isonzo Refosco dal Peduncolo rosso
1518	Isonzo Riesling Italico
1520	Isonzo Riesling Renano
1521	Isonzo rosso
1525	Isonzo Sauvignon
1530	Isonzo Tocai Friulano
1535	Isonzo Traminer aromatico
1540	Isonzo Verduzzo Friulano

TRIESTE

Codice	Denominazione
1545	Carso
1550	Carso Malvasia
1555	Carso Terrano

PORDENONE

Codice	Denominazione
1560	Grave del Friuli Cabernet
1565	Grave del Friuli Cabernet Franc
1570	Grave del Friuli Cabernet Sauvignon
1575	Grave del Friuli Chardonnay
1580	Grave del Friuli Merlot
1585	Grave del Friuli Pinot bianco
1590	Grave del Friuli Pinot grigio
1595	Grave del Friuli Pinot nero
1600	Grave del Friuli Refosco dal Peduncolo rosso
1605	Grave del Friuli Riesling Renano
1610	Grave del Friuli Sauvignon
1615	Grave del Friuli Tocai Friulano
1620	Grave del Friuli Traminer Aromatico
1625	Grave del Friuli Verduzzo Friulano
1630	Lison Pramaggiore Cabernet
1635	Lison Pramaggiore Cabernet Franc
1640	Lison Pramaggiore Cabernet Sauvignon
1645	Lison Pramaggiore Chardonnay
1650	Lison Pramaggiore Merlot
1655	Lison Pramaggiore Pinot bianco
1660	Lison Pramaggiore Pinot grigio
1665	Lison Pramaggiore Refosco dal Peduncolo rosso
1670	Lison Pramaggiore Reisling Italico
1675	Lison Pramaggiore Sauvignon
1680	Lison Pramaggiore Tocai Italico
1685	Lison Pramaggiore Verduzzo

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA

Codice	Denominazione
1690	Colli Piacentini Barbera
1695	Colli Piacentini Bonarda
1700	Colli Piacentini Gutturnio
1705	Colli Piacentini Malvasia
1710	Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
1715	Colli Piacentini Ortrugo
1720	Colli Piacentini Pinot grigio
1725	Colli Piacentini Pinot nero
1730	Colli Piacentini Sauvignon
1735	Colli Piacentini Trebbiano Val Trebbia
1740	Colli Piacentini Val Nure

PARMA

Codice	Denominazione
1745	Colli di Parma
1750	Colli di Parma Malvasia
1755	Colli di Parma Sauvignon

REGGIO EMILIA

Codice	Denominazione
1760	Bianco di Scandiano
1765	Lambrusco Reggiano

MODENA

Codice	Denominazione
1771	Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1772	Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1773	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1774	Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1770	Lambrusco di Sorbara
1775	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
1780	Lambrusco Salamino di Santa Croce
1781	Montuni del Reno

BOLOGNA

Codice	Denominazione
1785	Albana di Romagna (DOCG)
1790	Colli Bolognesi Monte San Pietro Barbera
1795	Colli Bolognesi Monte San Pietro bianco
1796	Colli Bolognesi Monte San Pietro Cabernet Sauvignon
1800	Colli Bolognesi Monte San Pietro Merlot
1801	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pignoletto
1805	Colli Bolognesi Monte San Pietro Pinot bianco
1810	Colli Bolognesi Monte San Pietro Riesling Italico
1815	Colli Bolognesi Monte San Pietro Sauvignon
1816	Montuni del Reno
1820	Sangiovese di Romagna
1825	Sangiovese di Romagna superiore
1830	Trebbiano di Romagna

FERRARA

Codice	Denominazione
1831	Bosco Eliceo bianco
1832	Bosco Eliceo Fortana
1833	Bosco Eliceo Merlot
1834	Bosco Eliceo Sauvignon

RAVENNA

Codice	Denominazione
1835	Albana di Romagna (DOCG)
1836	Bosco Eliceo bianco
1837	Bosco Eliceo Fortana
1838	Bosco Eliceo Merlot
1839	Bosco Eliceo Sauvignon
1841	Cagnina di Romagna
1842	Pagadebit di Romagna
1840	Sangiovese di Romagna
1845	Sangiovese di Romagna superiore
1850	Trebbiano di Romagna

FORLÌ

Codice	Denominazione
1855	Albana di Romagna (DOCG)
1856	Cagnina di Romagna
1857	Pagadebit di Romagna
1858	Pagadebit di Romagna Bertinoro
1860	Sangiovese di Romagna
1865	Sangiovese di Romagna superiore
1870	Trebbiano di Romagna

MARCHE

PESARO

Codice	Denominazione
1875	Bianchello del Metauro
1880	Sangiovese dei Colli Pesaresi

ANCONA

Codice	Denominazione
1885	Bianco dei Colli Maceratesi
1890	Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba
1895	Rosso Conero
1900	Rosso Piceno
1905	Verdicchio dei Castelli di Jesi
1910	Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1915	Verdicchio di Matelica

MACERATA

Codice	Denominazione
1920	Bianco dei Colli Maceratesi
1925	Rosso Piceno
1930	Verdicchio dei Castelli di Jesi classico
1935	Verdicchio di Matelica

ASCOLI PICENO

Codice	Denominazione
1940	Falerio dei Colli Ascolani
1945	Rosso Piceno
1950	Rosso Piceno superiore

TOSCANA

MASSA

Codice	Denominazione
1955	Candia dei Colli Apuani
1957	Colli di Luni
1958	Colli di Luni Vermentino

LUCCA

Codice	Denominazione
1956	Bianco delle Colline Lucchesi
1960	Montecarlo
1965	Rosso delle Colline Lucchesi

PISTOIA

Codice	Denominazione
1970	Bianco della Val di Nievole
1975	Bianco della Val di Nievole 'Vin Santo'
1980	Chianti (DOCG)
1985	Chianti Montalbano (DOCG)

FIRENZE

Codice	Denominazione
1988	Bianco dell'Empolese
1989	Bianco dell'Empolese 'Vin Santo'
1990	Carmignano
1995	Carmignano 'Vin Santo'
2000	Chianti (DOCG)
2005	Chianti classico (DOCG)
2010	Chianti Colli Fiorentini (DOCG)
2015	Chianti Montalbano (DOCG)
2020	Chianti Rufina (DOCG)
2025	Pomino bianco
2030	Pomino rosso
2031	Pomino 'Vin Santo'

LIVORNO

Codice	Denominazione
2045	Bianco Pisano di San Torpé
2050	Bolgheri
2055	Elba

PISA

Codice	Denominazione
2060	Bianco Pisano di San Torpè
2065	Bianco Pisano di San Torpè 'Vin Santo'
2070	Chianti (DOGC)
2075	Chianti Colline Pisane (DOCG)
2080	Montescudaio
2085	Montescudaio 'Vin Santo'

AREZZO

Codice	Denominazione
2090	Bianco Vergine Valdichiana
2095	Chianti (DOCG)
2100	Chianti Colli Aretini (DOCG)

SIENA

Codice	Denominazione
2105	Bianco Vergine Valdichiana
2110	Brunello di Montalcino (DOCG)
2115	Chianti (DOCG)
2120	Chianti classico (DOCG)
2125	Chianti Colli Senesi (DOCG)
2130	Moscadello di Montalcino
2135	Rosso di Montalcino
2136	Rosso di Montepulciano
2140	Val D'Arbia
2141	Val D'Arbia 'Vin Santo'
2145	Vernaccia di San Gimignano
2150	Vino Nobile di Montepulciano (DOCG)

GROSSETO

Codice	Denominazione
2155	Bianco di Pitigliano
2160	Morellino di Scansano
2165	Morellino di Scansano riserva
2170	Parrina

UMBRIA

PERUGIA

Codice	Denominazione
2175	Colli Altotiberini
2180	Colli del Trasimeno
2181	Colli Martani
2182	Colli Martani Grechetto
2183	Colli Martani Sangiovese
2184	Colli Martani Trebbiano
2185	Colli Perugini
2190	Montefalco
2195	Montefalco Sagrantino
2200	Montefalco Sagrantino Passito
2205	Torgiano
2210	Torgiano Rosso riserva

TERNI

Codice	Denominazione
2215	Colli Perugini
2220	Orvieto
2225	Orvieto classico

LAZIO

VITERBO

Codice	Denominazione
2230	Aleatico di Gradoli
2235	Cerveteri
2240	Est Est Est di Montefiascone
2245	Orvieto

ROMA

Codice	Denominazione
2250	Bianco Capena
2255	Cerveteri
2260	Cesanese di Affile
2265	Cesanese di Olevano Romano
2270	Colli Albani
2275	Colli Lanuvini
2280	Frascati
2285	Marino
2290	Merlot di Aprilia
2295	Montecompatri Colonna
2296	Montecompatri Colonna superiore
2300	Sangiovese di Aprilia
2305	Trebbiano di Aprilia
2310	Velletri
2315	Zagarolo

LATINA

Codice	Denominazione
2320	Cori
2325	Merlot di Aprilia
2330	Sangiovese di Aprilia
2335	Trebbiano di Aprilia
2340	Velletri

FROSINONE

Codice	Denominazione
2345	Cesanese del Piglio

CAMPANIA

CASERTA

Codice	Denominazione
2347	Falerno del Massico
2348	Falerno del Massico Primitivo

BENEVENTO

Codice	Denominazione
2350	Solopaca
2351	Taburno o Aglianico del Taburno

NAPOLI

Codice	Denominazione
2355	Capri
2365	Ischia
2370	Ischia bianco superiore
2371	Vesuvio
2375	Vesuvio 'Lacryma Christi'

Segue Tab. 1

Codice	Denominazione
AVELLINO	
2380	Fiano di Avellino
2385	Greco di Tufo
2390	Taurasi
SALERNO	
2391	Cilento
2392	Cilento Aglianico
ABRUZZO	
L'AQUILA	
2395	Montepulciane d'Abruzzo o Cerasuolo
2400	Trebbiano d'Abruzzo
TERAMO	
2405	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2410	Trebbiano d'Abruzzo
PESCARA	
2415	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2420	Trebbiano d'Abruzzo
CHIETI	
2425	Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuolo
2430	Trebbiano d'Abruzzo
MOLISE	
CAMPOBASSO	
2435	Biferno
ISERNIA	
2440	Pentro di Isernia
PUGLIA	
FOGGIA	
2445	Aleatico di Puglia
2450	Cacc'e mmitte di Lucera
2455	Moscato di Trani
2460	Ortanova rosato
2465	Ortanova rosso
2470	Rosso Barletta
2475	Rosso di Cerignola
2480	San Severo
BARI	
2485	Aleatico di Puglia
2490	Castel di Monte
2491	Gioia del Colle
2492	Gioia del Colle Primitivo
2493	Gioia del Colle Aleatico dolce
2495	Gravina
2500	Locorotondo
2505	Martina Franca
2510	Moscato di Trani
2515	Rosso Barletta
2520	Rosso Canosa
TARANTO	
2521	Lizzano rosso
2522	Lizzano Negroamaro
2523	Lizzano Malvasia nera
2524	Lizzano bianco
2525	Martina Franca
2530	Primitivo di Manduria
BRINDISI	
2535	Aleatico di Puglia
2540	Bianco di Ostuni
2545	Brindisi
2550	Locorotondo
2555	Martina Franca
2560	Ottavianello di Ostuni
2565	Primitivo di Manduria
2570	Salice Salentino
2575	Squinzano
LECCE	
2580	Alezio
2585	Copertino
2590	Leverano
2595	Matino
2598	Nardò
2600	Salice Salentino
2605	Squinzano
BASILICATA	
POTENZA	
2610	Aglianico del Vulture
CALABRIA	
COSENZA	
2615	Donnici
2620	Pollino
2625	Savuto
CATANZARO	
2630	Cirò
2635	Cirò classico
2640	Lamezia
2645	Melissa
2650	S. Anna di Isola Capo Rizzuto
2655	Savuto
REGGIO CALABRIA	
2660	Greco di Bianco
SICILIA	
TRAPANI	
2665	Alcamo o Bianco Alcamo
2670	Moscato di Pantelleria
PALERMO	
2675	Alcamo o Bianco Alcamo
MESSINA	
2680	Faro
2685	Malvasia delle Lipari
CALTANISETTA	
2690	Cerasuolo di Vittoria
CATANIA	
2695	Cerasuolo di Vittoria
2700	Etna
2705	Etna superiore
RAGUSA	
2710	Cerasuolo di Vittoria
SIRACUSA	
2711	Moscato di Noto
2715	Moscato di Siracusa
SARDEGNA	
SASSARI	
2720	Cannonau di Sardegna
2725	Monica di Sardegna
2730	Moscato di Sorso Sennori
2735	Vermentino di Gallura
2736	Vermentino di Sardegna
NUORO	
2740	Cannonau di Sardegna
2745	Cannonau di Sardegna Oliena
2750	Malvasia di Bosa
2755	Mandrolisai
2760	Monica di Sardegna
2765	Nuragus di Cagliari
2770	Vermentino di Gallura
2771	Vermentino di Sardegna
CAGLIARI	
2775	Campidano di Terralba
2780	Cannonau di Sardegna
2785	Cannonau di Sardegna Capoferrato
2790	Carignano del Sulcis
2795	Girò di Cagliari
2800	Malvasia di Cagliari
2805	Monica di Cagliari
2810	Monica di Sardegna
2815	Moscato di Cagliari
2820	Nasco di Cagliari
2825	Nuragus di Cagliari
2828	Vermentino di Sardegna
ORISTANO	
2826	Arborea Sangiovese
2827	Arborea Trebbiano
2830	Campidano di Terralba
2835	Cannonau di Sardegna
2840	Girò di Cagliari
2845	Malvasia di Bosa
2850	Malvasia di Cagliari
2855	Mandrolisai
2860	Monica di Cagliari
2865	Monica di Sardegna
2870	Moscato di Cagliari
2875	Nasco di Cagliari
2880	Nuragus di Cagliari
2885	Vernaccia di Oristano
2886	Vermentino di Sardegna
5900	Vino DOC importato

Tabella 2 — Elenco spumanti D.O.C.

Codice	Denominazione
6000	Aglianico del Vulture
6005	Albana di Romagna
6006	Alto Adige - Südtiroler
6010	Alto Adige Pinot Bianco Südtiroler Weissburgunder
6015	Alto Adige Pinot grigio Südtiroler Ruländer
6020	Alto Adige Pinot nero Südtiroler Blauburgunder
6025	Alto Adige Schiave Südtiroler Vernatsch
6026	Aquileia Chardonnay
6030	Asti spumante o Moscato d'Asti
6031	Bardolino
6035	Bianco di Custoza
6040	Bianco di Scandiano
6045	Brachetto d'Acqui
6050	Cesanese del Piglio
6055	Cesanese di Affile
6060	Cesanese di Olevano Romano
6065	Colli Albani
6070	Colli Euganei bianco amabile
6075	Colli Euganei bianco secco
6080	Colli Euganei rosso
6085	Colli Euganei Moscato
6090	Colli di Parma Malvasia
6095	Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda
6100	Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia
6105	Colli Piacentini Val Nure
6110	Colli Piacentini Malvasia
6120	Colli Piacentini Ortrugo
6125	Colli Piacentini Pinot grigio
6130	Colli Piacentini Pinot nero
6135	Colli Tortonesi Cortese
6140	Cortese dell'Alto Monferrato
6145	Elba bianco
6150	Elba rosso
6151	Est Est Est di Montefiascone
6155	Franciacorta bianco
6160	Franciacorta rosso
6165	Frascati
6170	Freisa Asti
6175	Freisa di Chieri
6180	Gambellara Recioto
6185	Gavi
6190	Gravina
6195	Greco di Tufo
6196	Lessini Durello
6200	Lison Pramaggiore
6201	Lizzano bianco
6202	Lizzano rosato
6205	Locorotondo
6210	Lugana
6215	Malvasia di Casorzo d'Asti
6220	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
6225	Marino
6230	Martina Franca
6235	Montello Colli Ascolani Prosecco
6240	Moscato di Noto
6245	Moscato di Pantelleria
6250	Moscato di Sardegna
6255	Nebbiolo d'Alba
6260	Otrepò Pavese Riesling
6265	Oltrepò Pavese Moscato
6270	Oltrepò Pavese Pinot bianco
6275	Oltrepò Pavese Pinot nero
6280	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
6285	Prosecco di Conegliano Superiore di Cartizze
6290	Recioto di Soave
6295	Recioto della Valpolicella
6300	San Severo bianco
6305	Soave
6306	Terlano/Terlaner
6310	Trebbiano di Romagna
6315	Trentino Chardonnay
6320	Trentino Pinot bianco
6325	Trentino Pinot grigio
6330	Trentino Pinot nero
6335	Valpolicella Recioto
6340	Verdicchio dei Castelli di Jesi
6345	Verdicchio di Matelica
6350	Vernaccia di Serrapetrona
6355	Vernaccia di Serrapetrona dolce
6360	Vesuvio Lacryma Christi
6900	Vino spumante D.O.C. importato

Tabella 3 — Elenco vini frizzanti D.O.C.

Codice	Denominazione
7000	Bianco di Scandiano
7001	Bosco Eliceo
7005	Cesanese del Piglio
7010	Cesanese di Affile
7015	Cesanese di Olevano Romano
7020	Cortese dell'Alto Monferrato
7025	Freisa d'Asti
7030	Freisa di Chieri
7035	Gavi o Cortese di Gavi
7038	Lizzano
7036	Montuni del Reno
7037	Montecompatri Colonna
7045	Prosecco di Conegl. Vald Sup. di Cartizze

Tabella 4 — Elenco vini liquorosi D.O.C.

Codice	Denominazione
8000	Aleatico di Gradoli
8005	Aleatico di Puglia
8010	Caluso passito liquoroso
8015	Cannonau di Sardegna secco
8020	Cannonau di Sardegna dolce
8025	Cinque Terre Sciacchetrà
8026	Gioia del Colle
8030	Girò di Cagliari dolce
8035	Girò di Cagliari secco
8040	Girò di Cagliari riserva
8045	Malvasia di Bosa
8050	Malvasia di Cagliari secco
8055	Malvasia di Cagliari dolce
8060	Malvasia di Cagliari riserva
8065	Malvasia delle Lipari Passito
8070	Marsala
8075	Monica di Cagliari dolce
8080	Monica di Cagliari secco
8085	Monica di Cagliari riserva
8090	Moscadello di Montalcino
8095	Moscato di Cagliari
8100	Moscato di Cagliari riserva
8105	Moscato di Noto
8110	Moscato di Pantelleria
8115	Moscato passito di Pantelleria
8120	Moscato di Sorso Sennori
8125	Moscato di Trani
8130	Nasco di Cagliari secco
8135	Nasco di Cagliari dolce
8140	Nasco di Cagliari riserva
8145	Primitivo di Manduria
8150	Recioto di Soave
8155	Recioto della Valpolicella
8156	Trentino Moscato giallo
8157	Trentino Moscato rosa
8160	Vernaccia di Oristano
8165	Vernaccia di Oristano secco
8900	Vino liquoroso D.O.C. importato

90A3035

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 giugno 1990.

Approvazione del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. nella stesura completa e coordinata. (Deliberazione n. 4743).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successivamente modificato ed integrato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 4476 del 6 febbraio 1990 apportante modifiche e integrazioni al citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Considerata, in relazione alle numerose modifiche e integrazioni apportate al testo originario, l'opportunità di procedere al riordino del testo del regolamento in questione al fine di consentirne idonea diffusione in una versione completa e coordinata;

Vista la lettera in data 7 giugno 1990, prot. numero 00132883, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso in ordine alla opportunità che del summenzionato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali venga pubblicata una versione completa e coordinata;

Delibera:

È approvato il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a., nella sua stesura completa e coordinata risultante dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con l'unito testo del regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 giugno 1990

p. *Il presidente:* PAZZI

Monte Titoli S.p.a.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Legge 19 giugno 1986, n. 289)

aggiornato con le modifiche via via apportate al testo iniziale, ultima delle quali quella oggetto della delibera Consob n. 4476 in data 6 febbraio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 42 del 20 stesso mese.*

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento saranno usati i seguenti termini convenzionali:

A.G.:	Autorità giudiziaria.
Circolari applicative:	Le comunicazioni del Monte contenenti disposizioni di generale applicazione che integrano la disciplina stabilita dal presente regolamento.
Consob:	La Commissione nazionale per le società e la borsa.
Contratto di deposito:	Il «Contratto di deposito e amministrazione» che regola i rapporti fra depositari e Monte (mod. MT600, allegato 1).
Convenzione con gli emittenti:	L'accordo contrattuale che regola i rapporti tra Monte ed emittenti (mod. MT700, allegato 2).
Depositante:	Il titolare dei valori mobiliari che stipula il contratto di deposito con il depositario.
Depositario:	L'istituto, l'azienda di credito, l'agente di cambio o altro soggetto appartenente alle categorie individuate ai sensi della legge M.T., articoli 2 e 10, che ha la facoltà di sub-depositare titoli presso il Monte.
Disposizioni di servizio:	Le comunicazioni del Monte con le quali vengono impartite disposizioni particolari per specifiche operazioni.
Emittente:	La società o l'ente che emette i titoli, nominativi o al portatore, ammessi al sistema di custodia e amministrazione accentrata.
Legge M.T	La legge 19 giugno 1986, n. 289, recante «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.».
Minindustria:	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Mod.:	Modello.

Monte:	La Monte Titoli S.p.a. sub-depositaria dei titoli e gerente il sistema di custodia e amministrazione accentrata.
Regolamento Consob:	Il regolamento emesso dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10.1 della legge M.T.
Regolamento dei servizi:	Il presente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.
Tab.:	Tabulato.
Titoli ammessi al Monte o nel sistema:	I titoli determinati nel regolamento Consob idonei ad essere oggetto di sub-deposito presso il Monte, ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge M.T.

PREMESSA

Il presente regolamento dei servizi:

- può essere integrato o modificato con delibera del consiglio di amministrazione del Monte, approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

- costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano la partecipazione dei depositari al Monte;

- costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano i rapporti con gli emittenti.

In caso di integrazione o modifica del regolamento dei servizi, i depositari possono recedere mediante apposita comunicazione fatta pervenire al Monte entro un mese dalla data di pubblicazione dell'integrazione o modifica.

Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dal ricevimento da parte del Monte della comunicazione, fatto salvo il perfezionamento delle operazioni in corso.

Il Monte ha facoltà di emanare circolari applicative o disposizioni di servizio in ordine ai punti specificati dal presente regolamento.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può approvare, su richiesta del Monte, disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento. La richiesta del Monte viene formulata dal presidente su delibera del comitato esecutivo.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ STRUTTURA E POTERI

Art. I

Direzione generale

La direzione della società è affidata al direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione della società.

Le attribuzioni e i poteri del direttore generale sono determinati dallo statuto e dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste il presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli organi della società e partecipa, con poteri propositivi, alle riunioni del comitato esecutivo. È responsabile degli atti compiuti sulla base delle deleghe conferitegli e del buon andamento della gestione sociale in relazione agli indirizzi fissati dai competenti organi amministrativi; in tale contesto assicura il coordinamento delle attività che fanno capo alle diverse aree che costituiscono la struttura organizzativa della società.

Il direttore generale è coadiuvato da un dirigente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere attribuiti poteri di firma anche individuali. Analoghi poteri possono essere attribuiti, congiuntamente o disgiuntamente, ai responsabili di cui all'art. II, limitatamente alle materie di propria competenza.

Art. II

Articolazione strutturale

La struttura organizzativa della Monte Titoli si articola nelle seguenti aree di coordinamento:

- area titoli;
- area contabilità e bilancio;
- area organizzazione e sistemi informativi;
- area affari generali;
- area relazioni esterne e servizi vari.

A ciascuna area è preposto un responsabile, dirigente o funzionario, nominato dal competente organo amministrativo, su proposta del direttore generale.

Il preposto a ciascuna area è alle dirette dipendenze del direttore generale ed è responsabile della realizzazione dei compiti fissati per la specifica area e della gestione delle risorse assegnate alla stessa, nonché della tempestività e della correttezza dell'azione svolta.

Il responsabile formula pareri e proposte al direttore generale per quanto riguarda il settore di propria competenza; dei problemi, dei risultati e dell'attività dell'unità deve tenere costantemente informato il direttore generale che, ove del caso, ne riferisce al competente organo amministrativo.

L'eventuale suddivisione dell'area in uffici o altre unità di base è deliberata dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del direttore generale.

Art. III

Area titoli

Nell'ambito dell'area si provvede:

alla gestione del servizio di custodia e amministrazione accentrata dei titoli depositati ai sensi della legge M. T.

La funzione di custodia dei titoli depositati presso la società viene assolta da un'apposita struttura organizzativa, facente capo ad un responsabile distinto da quello cui nell'ambito della presente area, è affidata la gestione dei rapporti operativi con gli utenti.

Le istruzioni operative impartite da quest'ultimo comparto vengono elaborate dall'area organizzazione e sistemi informativi anche ai fini contabili.

Art. IV

Area contabilità e bilancio

Nell'ambito dell'area:

- è assicurata la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione e l'elaborazione dei dati che a questi ultimi si riferiscono, in linea con la vigente normativa, ai fini della corretta classificazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio;

- si predispone, nel rispetto del principio della «completezza» dell'informativa di bilancio, la documentazione relativa;

- è assicurato un efficace controllo di gestione, fornendo, in particolare, periodicamente, analisi dei costi e dei ricavi.

Art. V

Area organizzazione e sistemi informativi

Nell'ambito dell'area:

- è assicurato un organico collegamento organizzativo fra le diverse aree delle quali si compone la struttura ed è curato lo sviluppo del sistema delle procedure interne;

- si provvede all'analisi, alla programmazione, alla manutenzione delle procedure EAD ed all'elaborazione dei dati.

Art. VI

Area affari generali

L'area assolve le funzioni di segreteria generale della società ed in particolare cura:

- gli adempimenti societari e legali;
- i rapporti con gli azionisti;
- la gestione delle risorse umane;
- la gestione dell'economato e dei servizi ausiliari.

È altresì demandato all'area il compito di studiare, predisporre ed assicurare il corretto funzionamento di sistemi di sicurezza.

Art. VII

Area relazioni esterne e servizi vari

Nell'ambito dell'area si provvede a:

- curare lo sviluppo e la tenuta dei rapporti con i depositari, gli emittenti, le istituzioni con i quali il Monte opera su base contrattuale o istituzionale, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività del Monte e quelle dei soggetti di cui sopra;

- curare l'emanazione di norme operative inerenti le attività del Monte;

- curare l'analisi e l'applicazione delle tariffe inerenti i servizi prestati dal Monte;

- gestire servizi vari aventi ad oggetto attività compatibili con la legge M.T.;

- partecipare a gruppi di studio aventi scopi compatibili con quelli previsti dalla legge M.T.

Art. VIII

Comitato di direzione

Al fine di assicurare con continuità l'integrazione tra le varie unità organizzative, è istituito un comitato presieduto dal direttore generale e composto dal dirigente di cui all'ultimo comma dell'art. I e dai preposti alle singole aree di coordinamento.

Detto comitato — che svolge anche funzioni di coordinamento informativo degli indirizzi forniti dagli organi della società — si riunisce su iniziativa del direttore generale ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese.

I verbali delle riunioni sono messi a disposizione degli organi societari.

Art. IX

Attività ispettiva interna

La funzione di controllo interno opera alle dirette dipendenze del direttore generale, secondo le direttive impartite, in via generale, dal consiglio di amministrazione d'intesa con il collegio sindacale.

Essa riguarda l'insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate dall'azienda allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- conformità dell'attività delle aree di coordinamento all'oggetto che la società si propone di conseguire ed alle direttive ricevute;
- verifica delle consistenze dei valori depositati;
- verifica dell'osservanza e del funzionamento delle procedure.

Gli incaricati della funzione ispettiva riferiscono al direttore generale sulle risultanze dell'attività svolta e si mantengono in collegamento con il collegio sindacale e la società di revisione incaricata della certificazione del bilancio di esercizio.

Il direttore generale provvede periodicamente a riferire al consiglio di amministrazione sulle risultanze dell'attività ispettiva svolta.

1. TITOLI AMMESSI AL SISTEMA.

1.1. *Ammissione di titoli al sistema.*

1.1.1. Possono essere ammessi al sistema (cc.dd. titoli ammessi al Monte) i valori mobiliari indicati nel regolamento approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 legge M.T.

1.1.2. Periodicamente il Monte provvede a divulgare l'elenco completo dei titoli ammessi al sistema.

1.2. *Codificazione dei titoli.*

1.2.1. Per la codifica dei titoli ammessi al sistema il Monte utilizza i codici forniti o concordati dai competenti enti di codifica nazionale.

1.2.2. Il codice titoli viene comunicato ai depositari contestualmente alla ammissione del titolo al Monte.

1.2.3. Ai codici titoli si dovrà fare riferimento in tutte le operazioni con il Monte.

1.3. *Requisiti di regolarità dei titoli.*

1.3.1. I titoli di cui sub 1.1.1, possono essere depositati presso il Monte, se:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna e, in particolare:
- muniti della cedola in corso e delle successive, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.3;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti al Monte entro la data stabilita dal regolamento del prestito per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino comunque la circolazione;

d) non soggetti a fermo o a procedure di ammortamento o a procedure similari;

1.3.2. I titoli nominativi vengono depositati al Monte muniti della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge M.T. In casi eccezionali, concordati preventivamente con il Monte, la girata può essere apposta dal Monte stesso.
I titoli nominativi consegnati al Monte dall'emittente ai fini dell'immissione nel sistema sono intestati al (o annotati al nome del) Monte osservando quanto disposto dalla legge M.T.

1.3.3. Il Monte si riserva di provvedere in qualsiasi momento alle verifiche dei requisiti di cui sub 1.3.1.

1.4. *Esclusione dei titoli dal sistema.*

1.4.1. Il Monte ha facoltà di chiedere alla Consob, per giustificati motivi, l'esclusione di un titolo dal sistema.

1.4.2. Nelle ipotesi di esclusione dei titoli dal sistema, il Monte invita per iscritto il depositario a ritirare le quantità di titoli corrispondenti al saldo del conto titoli; se, decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il depositario non abbia provveduto, il Monte non è più tenuto per responsabilità ai sensi della legge M.T., art. 10, comma 3, e restituisce i titoli al depositario a rischio e spese di questi con le modalità di cui al punto 6.1.2, in quanto compatibili.

1.5. *Custodia dei titoli immessi nel sistema.*

1.5.1. Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema:
- se emessi da società o enti di diritto italiano, presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia;
- se emessi da società o enti di diritto estero, presso le proprie casse ovvero presso analoghi organismi esteri o organismi bancari esteri, provvedendo, se nominativi, alle necessarie intestazioni; il Monte provvede a comunicare ai depositari l'identità del soggetto di cui al presente articolo, prescelto per la custodia dei titoli.

1.6. *Distribuzione, sottrazione o smarrimento dei titoli.*

1.6.1. Il Monte è legittimato ad assumere ogni provvedimento utile a ridurre il rischio o il danno per distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli immessi nel sistema. In particolare ha facoltà:

a) di apporre o di far apporre dall'emittente sui certificati di grosso taglio la dicitura: «il presente titolo è destinato esclusivamente al deposito a custodia e amministrazione accentrata presso il Monte Titoli S.p.a.»;

b) di perfezionare con l'emittente accordi intesi a consentire l'immediata sostituzione o l'immediato pagamento delle competenze maturate per i titoli distrutti, smarriti o sottratti.

Gli accordi prevederanno, da parte del Monte e sotto la sua responsabilità, la stesura di un verbale contenente le specifiche numeriche dei certificati distrutti, sottratti o smarriti, desunti dall'archivio elettronico del Monte stesso, e una lettera di manleva a favore dell'emittente.

2. DEPOSITARI.

2.1. Soggetti ammessi al sistema.

2.1.1. A richiesta, sono ammessi al sistema (cc. dd. depositari):

a) aziende ed istituti di credito;

b) agenti di cambio;

c) altri soggetti aventi i requisiti previsti dal regolamento Consob.

2.1.2. Il rapporto fra ogni depositario ed il Monte è unico. Ogni depositario è tenuto ad indicare nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio tenuto ad intrattenere i rapporti con il Monte.

2.2. *Fonti della disciplina dei rapporti con i depositari.*

2.2.1. I rapporti fra il depositario ed il Monte sono regolati, per quanto non espressamente stabilito dalla legge, dal regolamento Consob o dal presente regolamento, da un apposito contratto di deposito e amministrazione, allegato al presente regolamento (Mod. MT 600 all. 1).

2.3. *Domanda di ammissione.*

2.3.1. L'ammissione al sistema avviene su richiesta del soggetto interessato.

2.3.2. Alla domanda dovranno essere allegati, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Monte, i seguenti documenti:

a) la scheda informativa;
b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento Consob per assumere la qualità di depositario;
c) il nulla osta rilasciato dalla Consob circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4-*ter* comma 3 e 4-*quater* comma 3, del regolamento Consob;
d) il contratto di deposito e amministrazione;
e) gli «specimen di firma» dei soggetti abilitati ad operare sul conto titoli, sottoscritti per convalida dai rappresentanti legali del depositario;
f) gli «specimen di firma» dei soggetti abilitati alla consegna e al ritiro materiale di titoli presso gli sportelli del Monte, sottoscritti per convalida dai soggetti abilitati di cui alla lettera *e)*;
g) i documenti previsti dalla convenzione stipulata fra la Banca d'Italia e il Monte, se il richiedente è aderente alla stanza di compensazione.

2.3.3. Il depositario è tenuto a comunicare le variazioni relative ai dati indicati nella documentazione di cui al punto 2.3.2. secondo le modalità stabilite dal Monte. L'efficacia delle comunicazioni decorre dal giorno successivo alla data di ricezione delle stesse.

2.3.4. Il richiedente assume la responsabilità dei dati contenuti nei documenti di cui al punto 2.3.2.

2.3.5. Il Monte, verificata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, comunica al richiedente l'ammissione al sistema e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

2.3.6. Il Monte respinge le domande non rispondenti ai requisiti richiesti, dandone comunicazione agli interessati.

2.4. *Codificazione dei depositari.*

2.4.1. Il Monte costituisce un'anagrafe dei depositari utilizzando i codici forniti dai competenti enti di codifica nazionale.

2.4.2. Il depositario è tenuto a riportare il codice identificativo su tutte le comunicazioni al Monte.

2.4.3. Il Monte provvede a compilare, ad aggiornare ed a divulgare una lista completa dei depositari e dei codici identificativi.

2.5. *Deposito per conto di non residenti.*

2.5.1. I valori mobiliari emessi da società o enti italiani, di pertinenza di non residenti, possono essere depositati al Monte nel rispetto della normativa valutaria vigente.

2.5.2. Il Monte provvede a comunicare ai depositari, con apposite circolari applicative, le istruzioni necessarie per la gestione dei depositi di cui al punto 2.5.1.

2.6. *Comportamenti irregolari da parte dei depositari.*

2.6.1 Il Monte segnala alla Consob, nonché alla Banca d'Italia ed al Minindustria per le rispettive competenze, le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 del regolamento Consob.

2.7. *Diritti, commissioni.*

2.7.1. Per il servizio di custodia e amministrazione accentrata il Monte applica le seguenti tariffe.

2.7.2. Diritti annui di custodia e amministrazione.
Titoli azionari:

- L. 275 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati:
- L. 137,5 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.
  Importo minimo addebitabile L. 10.000 + I.V.A.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.
Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione dicui al punto 2.7.4.
Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino 2.000 miliardi:
  aliquota base - 15%;
oltre 2.000 e fino 3.000 miliardi:
  aliquota base - 25%;
oltre 3.000 e fino 4.000 miliardi:
  aliquota base - 35%;
oltre 4.000 e fino 5.000 miliardi:
  aliquota base - 45%;
oltre 5.000 miliardi:
  aliquota base - 55%.

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui è costituito il deposito.

Per quanto riguarda i titoli esteri, il Monte, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di recuperare i maggiori costi aggiuntivi che l'amministrazione di tali titoli dovesse comportare, provvedendo a darne comunicazione con circolari applicative.
Per quanto riguarda i titoli italiani «pieni di dividendo» ancora in deposito dopo la data della prima elaborazione effettuata dal Monte ai sensi di quanto indicato sub 9) e fino ad avvenuto invio di istruzioni d'incasso o fino a restituzione dei titoli stessi ai depositari, i diritti di custodia. vengono maggiorati pro-rata di una percentuale pari al 10%.

2.7.3. Commissioni operative.

2.7.3.1. Spunta stanza:

per ogni specie titolo che presenta un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso una stanza (mensile, diritti, giornaliera) L. 6.500 + I.V.A.

2.7.3.2. Operazioni di giro operate presso il Monte:

per ogni Mod. MT 20 o disposizione a mezzo telex L. 2.000 + I.V.A.

2.7.3.3. Ritiri:

- per ogni ritiro operato presso il Monte L. 20.000 + I.V.A.
- per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali, assicurazione, ecc. sostenute) L. 250 + I.V.A.

Per i titoli azionari sottoscritti direttivamente dai depositari presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna ai depositari stessi sulla base di specifiche istruzioni ricevute, le operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste al Monte con tale esplicita motivazione, entro un mese dalla data di termine delle operazioni fissata dall'emittente.

2.7.4. Modalità di incasso.
Il Monte, per la riscossione delle proprie competenze, emette fattura, producendo per gli interessati appositi tabulati che contengono dati e modalità di liquidazione degli importi di cui trattasi.
I diritti di custodia ed amministrazione vengono calcolati e addebitati ai depositari in quattro rate trimestrali posticipate:

31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12
relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:

1/12 - 28 (29)/02;
1/03 - 31/05;
1/06 - 31/08;
1/09 - 30/11.

Gli importi dei diritti di custodia inferiori a lire 10.000 vengono accantonati ed addebitati in unica soluzione con quelli relativi all'ultimo periodo dell'anno.
Le commissioni operative vengono calcolate ed addebitate ai depositari con cadenza mensile al termine del mese di riferimento.

2.7.5. Decorrenza.
I diritti e le commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1990.

2.7.6. Inadempienza del depositario.
Se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte, il Monte si rivale sugli importi di competenza del depositario in relazione ad operazioni di cui al punto 9 e inoltre dà corso alle ulteriori azioni ritenute necessarie.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.

3.1. *Conti titoli aperti ai depositari.*

3.1.1. Il Monte apre al nome di ciascun depositario un «conto titoli», suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di valori mobiliari depositate, in cui confluiscono le scritture relative a tutti i titoli da questi depositati.
Un «conto titoli» non può presentare saldi a debito.

3.1.2. Le operazioni che interessano i conti in parola sono:
a credito:
- depositari materiali di titoli;
- ritiro titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;
- giri a credito;
- depositi derivanti da operazioni sul capitale o da conversione di altri titoli già depositati:

a debito:
- ritiri materiali di titoli,
- consegna titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;
- giri a debito;
- addebiti d'ufficio da parte del Monte (sequestri, fermi, ecc.);
- conversione in altri titoli;
- rimborso.

3.1.3. Le operazioni che interessano i conti in parola sono registrate:
- su titoli obbligazionari ed assimilati
  per valore nominale multiplo del taglio minimo previsto in quel momento dal regolamento d'emissione del titolo da movimentare;
- su altri valori mobiliari
  per quantità.

Per ogni movimento contabile a credito ed a debito del conto titoli, il Monte determina apposite causali comunicate con circolari applicative.

3.2. *Conti titolo aperti ai comitati direttivi degli agenti di cambio.*

3.2.1. Il Monte apre ai comitati direttivi degli agenti di cambio un «conto titoli», suddiviso in tanti sottoconti specificatamente destinati ad accogliere titoli amministrati in via transitoria da questi soggetti, per ognuna delle causali indicate a tale riguardo nel regolamento Consob.

3.2.2. I comitati direttivi degli agenti di cambio devono comunicare al Monte, caso per caso, la fattispecie di accentramento di cui trattasi (v. sub 3.2.1).
È loro cura, inoltre, specificare l'attribuzione delle operazioni effettuate alla competenza dei singoli specifici conti titolo.

3.3. *Conti interni di evidenza.*

3.1.1. Conti interni di evidenza aperti a «Stanza di compensazione».
Il Monte accende conti interni di evidenza intestati a «Stanza di compensazione»: detti conti evidenziano, rispettivamente, saldi a credito ed a debito in relazione alla posizione del Monte rispetto allo sbilancio dei titoli sui quali interviene presso la Stanza per conto di depositari, ai fini della liquidazione.

3.3.2. Conti interni di evidenza aperti agli emittenti.
Per le operazione relative all'amminitrazione dei titoli conferiti al sistema accentrato, il Monte apre a nome di ciascun emittente (o anche del mandatario di cui al regio decreto 29 marzo 1942, n. 239) un conto evidenza titoli, nel quale andranno trascritti:
a debito:
- i titoli da ricevere provenienti da operazioni sul capitale;
- i titoli da ricevere per emissioni di prestiti obbligazionari;
- i titoli inviati all'emittente per:
  * cambio certificati,
  * raggruppamento,
  * frazionamento,
  * riaffogliamento.

a credito:
- i titoli rimessi dall'emittente, con riferimento a tutte le sopraddette operazioni;
- i titoli rimessi dall'emittente a fronte di offerte pubbliche di vendita o di operazioni sul capitale in attesa che l'emittente stesso disponga i trasferimenti a favore degli aventi diritto.

3.4. *Comunicazioni tra Monte e depositari.*

3.4.1. La trasmissione di comunicazioni del Monte e di disposizioni da parte dei depositari al Monte deve essere effettuata tramite:
a) formulari:
- predisposti dai depositari osservando esattamente, per contenuto, formato e colore, i facsimile forniti dal Monte;
- predisposti e forniti in esclusiva dal Monte;
- seguendo le istruzioni fornite dal Monte con circolari applicative;

b) altre modalità di trasmissione scelte dal depositario nell'ambito delle opzioni indicate dal Monte, con circolari applicative.

3.5. *Segnalazioni a mezzo Stanza di compensazione.*

Gli ordini relativi agli addebitamenti ed agli accreditamenti dei saldi delle liquidazioni dei titoli presso le Stanze di compensazione sono trasmessi con modalità di segnalazione e di esecuzione conformi alle particolari istruzioni impartite dal Monte ai depositari e dalla Banca d'Italia agli aderenti alla Stanza, in applicazione di quanto stabilito dalla convenzione tra Banca d'Italia e Monte.

3.6. *Estratto giornaliero delle operazioni.*

3.6.1. Il Monte invia ai depositari un estratto conto giornaliero per documentare le risultanze delle operazioni eseguite in relazione a ciascun conto titoli rispetto al quale sono stati effettuati i movimenti. L'estratto delle operazioni giornaliere:
- ricomprende tutte le operazioni eseguite in un giorno;
- viene compilato singolarmente per ogni codice titolo (specie più suffisso) con numerazione progressiva annuale;
- indica la controparte dei giri effettuati.

3.6.2. Il depositario dovrà segnalare per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data di spedizione dell'estratto, gli eventuali errori riscontrati. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto l'estratto si intende approvato.

3.6.3. Il Monte invia agli emittenti un estratto dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate sui detti conti ad essi intestati.

3.7. *Estratto mensile delle operazioni.*

3.7.1. Il Monte invia ai depositari, che non ricevono l'estratto giornaliero tramite sistemi telematici, un estratto conto mensile relativo a ogni codice titolo, nel qual sono indicati i movimenti intervenuti sui titoli durante il periodo considerato e il saldo contabile di fine periodo.
A richiesta, e secondo modalità indicate con proprie circolari applicative, il Monte fornisce estratti dei conti titoli a date e per periodi concordati.

3.7.2. Fermo restando il termine dell'art. 3.6.2. del presente regolamento, il depositario dovrà segnalare al Monte per iscritto, entro e non oltre 40 giorni dalla data di spedizione dell'estratto, gli eventuali errori non riscontrabili dall'esame dell'estratto delle operazioni giornaliere. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto, l'estratto si intende approvato.

3.7.3. Il Monte invia agli emittenti un estratto dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate su detti conti ad essi intestati.

3.8. *Sequestro e pignoramento.*

3.8.1. Il sequestro conservativo, civile e penale, e il pignoramento di titoli depositati presso il Monte presuppongono analoga procedura espletata presso il depositario, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e della quantità dei titoli del depositante.

3.8.2. Effettuato tale accertamento, il Monte esegue l'ordine dell'A.G. operando, salvo diversa indicazione di quest'ultima, nel seguente modo:

a) apre un conto evidenza titoli intestato all'A.G., accreditandovi la quantità della specie di titoli corrispondente a quella oggetto del provvedimento giudiziale;

b) addebita il conto del depositario di cui al punto 3.8.1. della stessa quantità e specie di titoli oggetto del provvedimento giudiziale;

c) nel caso di mancanza di certificati di tagli adeguato, chiede all'emittente l'opportuno frazionamento;

d) propone l'istanza di cui all'art. 600 c.p.c. per la separazione dei titoli spettanti al debitore o sequestrato.

3.8.3. In caso di sequestro giudiziario e sequestro penale non conservativo, il Monte esegue l'ordine dell'A.G.:

a) immettendo i titoli specificatamente indicati nel provvedimento giudiziale in un deposito vincolato intestato all'A.G., aprendo a nome di questa ultima apposito conto evidenza titoli;

b) addebitando il conto del depositario che risulta aver provveduto al deposito dei titoli oggetto del provvedimento giudiziale della stessa quantità e specie di titoli e dandone circostanziata informazione al depositario stesso. Nel caso in cui il conto titoli non presenti sufficiente capienza il Monte contabilizza la partita a debito di un apposito conto evidenza titoli, operando successivamente come indicato sub 3.10.

3.9. *Titoli sospetti di falsità.*

3.9.1. Qualora si riscontrino titoli sospetti di falsità, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente. Nel caso di riconosciuta falsità, il Monte:

a) provvede ad informare tempestivamente l'A.G. competente;

b) immette i titoli se non trasmessi all'emitente, in un deposito vincolato intestato all'A.G. aprendo apposito conto evidenza titoli;

c) addèbita il conto titoli del depositario che ha effettuato il deposito dei titoli posti a disposizione dell'A.G., dandone comunicazione circostanziata al depositario stesso. Nel caso in cui il conto titoli non presenti sufficiente capienza il Monte contabilizza la partita a debito di un apposito conto evidenza titoli operando successivamente come indicato sub 3.10.

3.10. *Norme comuni al sequestro e ai titoli sospetti di falsità.*

In caso di sequestro giudiziario, di sequestro penale non conservativo e di titoli sospetti di falsità, il Monte ove il conto del depositario non risulti capiente, acquista titoli della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

4. OPERAZIONI DI DEPOSITO.

4.1. *Premessa.*

4.1.1. Il Monte ha facoltà:

a di impartire disposizioni di servizio ai fini della costituzione dei depositi;

b) di stabilire limiti temporali al deposito di titoli azionari o di altri titoli con apposite circolari applicative e/o disposizioni di servizio;

c) di non accogliere o di accogliere con riserva depositi non conformi alle disposizioni in proposito impartite.

4.1.2. Relativamente ai titoli ammessi al sistema, il deposito si attua con la consegna al Monte dei certificati, girati o intestati al (o annotati a nome del) Monte ai sensi della legge M.T. quando nominativi.
Il deposito può essere attuato:
- direttamente presso il Monte;
- tramite l'emittente, nei casi consentiti con circolari applicative.

4.1.3. Il depositario può disporre dei titoli inviati al Monte solo dopo che quest'ultimo ha contabilizzato l'accredito.

4.1.4. Il Monte provvede a comunicare agli emittenti gli estremi dei titoli depositati ai fini delle annotazioni previste dall'art. 9, comma 1, legge M.T.

4.1.5. Salvo accordi particolari di volta in volta intervenuti, non sono consentiti depositi di titoli obbligazionari nei venti giorni di calendario antecedenti quello di scadenza delle cedole e/o di rimborso dei titoli.

4.2. *Deposito dei titoli.*

4.2.1. Per effettuare un'operazione di deposito il depositario presenta apposito modello di riepilogo dei titoli depositati, osservando le altre modalità indicate dal Monte con apposita circolare applicativa.

4.3. *Verifica della regolarità dei titoli.*

4.3.1. Il Monte rifiuta i titoli che non presentano i requisiti di ammissibilità e di regolarità. La restituzione avviene a rischio e spese del depositario.

4.3.2. Il Monte, se riscontra i titoli regolari, dà corso al caricamento, accreditando il conto titoli del depositario, dandogli notizia dell'avvenuto accredito a mezzo dell'estratto giornaliero delle operazioni.

4.4. *Modalità operative.*

4.4.1. Il Monte con apposite circolari applicative stabilisce anche:

a) le modalità di immissione in deposito dei titoli riscontrati regolari;

b) le modalità di restituzione dei titoli che non possono essere immessi in deposito;

c) le modalità di accentramento dei titoli in fase di emissione nonché nel caso di offerta pubblica di titoli.

Nel caso di titoli di nuova emissione, fino al ricevimento dei certificati di «buona consegna», i titoli stessi possono essere trasferiti solo per giri interni al sistema, ivi comprese le operazioni segnalate dalla Stanza.

5. OPERAZIONI DI GIRO.

5.1. *Premessa.*

5.1.1. Il trasferimento dei titoli disposto dai depositari nell'ambito del sistema viene effettuato, ai sensi dell'art. 4 della legge M.T., mediante operazioni di giro secondo le modalità di seguito indicate.

5.1.2. Il giro consiste nell'ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire i titoli dal suo conto titoli a quello di un altro depositario (beneficiario) e non comporta alcun movimento fisico dei titoli.

5.1.3. Il depositario beneficiario può disporre dei titoli oggetto dell'operazione di giro solo dopo che il Monte ha contabilizzato l'accredito.

5.1.4. Un depositario ordinante può impartire nello stesso giorno più ordini di giro anche relativi al medesimo beneficiario e allo stesso titolo.

5.1.5. Non sono consentiti ordini di giro di titoli obbligazionari nei cinque giorni di calendario antecedenti quello di pagamento delle cedole o di rimborso del capitale.

5.1.6. Il Monte è legittimato a stabilire, con apposite disposizioni di servizio, limiti temporali per gli ordini di giro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a particolari esigenze derivanti da operazioni disposte dagli emittenti.

5.2. *Ordine di giro.*

5.2.1. L'ordine di giro deve essere effettuato secondo le istruzioni contenute nelle circolari applicative, utilizzando l'apposito modello di cui al facsimile predisposto dal Monte ovvero con le altre modalità indicate in dette circolari; esso:

a) è franco valuta;

b) deve essere emesso a favore di un unico beneficiario;

c) può essere a vista o ad esecuzione differita al massimo di quindici giorni dalla data di emissione dell'ordine stesso;

d) è revocabile purchè la revoca, concordata tra le parti, sia comunicata al Monte da entrambi i depositari, munita di chiavi di controllo o di firme autorizzate.

Il Monte conferma la revoca tramite l'estratto giornaliero delle operazioni sia all'ordinante che al beneficiario del giro.

Nel caso che la data di regolamento risulti antecedente alla data di ricezione dell'ordine di giro da parte del Monte, e purché sussistano i termini di validità, l'ordine viene considerato a vista.

5.3. *Efficacia dell'ordine di giro.*

I giri vengono eseguiti a valere sulla disponibilità del conto titoli secondo l'ordine con cui sono pervenute le disposizioni di giro e con la priorità derivante dalla data di emissione.

Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente. Qualora non riscontri sufficiente disponibilità sul conto titoli dell'ordinante, il Monte pone l'ordine in sospeso.

Decorsi tre giorni dalla data di ricezione, quando si tratta di un'ordine di giro a vista, ovvero dalla data di regolamento quando si tratta di un'ordine di giorno ad esecuzione differita, senza che vi sia capienza nel conto titoli del depositario ordinante, il Monte annulla l'ordine di giro.

Giri su titoli obbligazionari e similari, in sospeso per indisponibilità o per esecuzione differita, vengono annullati d'ufficio dal Monte allorché intervenga un'operazione di rimborso capitale effettuata mediante riduzione del valore nominale del certificato.

Il Monte provvede a informare ordinante e beneficiario della sospensione e/o dell'annullamento dell'ordine di giro, mediante evidenza sull'estratto giornaliero delle operazioni.

5.4. *Modalità operative.*

5.4.1. Il Monte, eseguite le verifiche necessarie per dar corso all'esecuzione dell'ordine:

- contabilizza subito i giri «a vista» regolari che presentano disponibilità;
- evidenzia in «sospeso» nell'estratto giornaliero delle operazioni i giri «a vista» che non possono essere eseguiti per indisponibilità nel conto titoli e quelli a «scadenza differita»;
- invia l'estratto giornaliero delle operazioni al depositario ordinante e al depositario beneficiario, da cui risultano:

  a) contabilizzati a debito dell'ordinante e a credito del beneficiario i «giri a vista» effettuati;

  b) evidenziati in sospeso i «giri a vista» senza disponibilità e quelli a «scadenza differita».

5.4.2. L'ordine di giro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

5.4.3. Il Monte può emanare apposite circolari applicative per disciplinare i rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione e di annullamento degli ordini di giro.

6. OPERAZIONI DI RITIRO.

6.1. *Premessa.*

6.1.1. La richiesta di ritiro di tutti o di parte dei titoli deve essere effettuata dal depositario mediante apposito modello di cui al fac-simile predisposto dal Monte, ovvero con le altre modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative.
Se non ritirati presso il Monte, i titoli sono restituiti a cura del medesimo, a spese e rischio del depositario.
L'ordine di ritiro deve essere formulato in modo da consentire la costituzione delle partite di pertinenza dei singoli depositanti, anche in relazione agli eventuali vincoli esistenti sui titoli.

6.1.2. I titoli sono restituiti al depositario:
- regolari di godimento (fatto salvo quanto previsto per la restituzione di titoli «pieni di dividendo»);
- se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge M. T.

Su specifica richiesta del depositario i titoli possono essere inviati dal Monte all'emittente per essere messi a disposizione del richiedente.
Nel caso in cui, per far fronte alla richiesta di ritiro, sia necessario ricorrere al frazionamento di certificati di grosso taglio, il Monte può richiedere all'emittente tale frazionamento, operando successivamente come sub 6.2, oppure dare istruzioni all'emittente perché metta a disposizione del depositario i titoli frazionati oggetto della richiesta di ritiro, nei tagli e, ove del caso, con l'intestazione al depositante indicati direttamente all'emittente dal depositario stesso.

6.1.3. Non sono consentiti ritiri di titoli obbligazionari nei venti giorni di calendario antecedenti quello di pagamento delle cedole e rimborso del capitale.

6.1.4. Il Monte, con apposite disposizioni di servizio, ha facoltà di stabilire regole particolari e limiti temporali per il ritiro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a specifiche esigenze derivanti da operazioni disposte dall'emittente.

6.2. *Modalità operative.*

6.2.1. Il Monte, eseguite le verifiche necessarie e le operazioni preliminari per dar corso all'esecuzione dell'ordine:
addebita il conto titoli del depositario dandone comunicazione mediante l'estratto delle operazioni giornaliere;
- spedisce i titoli al depositario oppure li tiene a disposizione dello stesso per il ritiro allo sportello.

6.2.2. Il Monte mantiene in sospeso l'ordine:
a) in mancanza dei tagli necessari per dare esecuzione al ritiro, fino alla creazione della disponibilità, ottenuta anche mediante il frazionamento dei certificati di grosso taglio in deposito presso il Monte;
b) per tre giorni dalla data di ricezione nel caso in cui il conto titoli non presenti le necessarie disponibilità. Trascorso tale periodo, l'ordine diviene inefficace.

Inoltre l'ordine viene annullato allorché interviene un'operazione di rimborso del capitale su titoli obbligazionari, effettuato mediante riduzione del valore nominale del certificato.
Della sospensione e dell'annullamento di cui sopra viene data immediata comunicazione ai depositari tramite l'estratto giornaliero delle operazioni.

6.2.3. L'ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengono rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

6.2.4. Il Monte con apposite circolari applicative integra la disciplina dei rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione degli ordini di ritiro.

7. OPERAZIONI A MEZZO STANZA DI COMPENSAZIONE.

7.1. *Principi generali.*
Per il regolamento dei saldi delle liquidazioni titoli presso le Stanze di compensazione, si applicano le apposite procedure richiamate, oltre che nel presente Regolamento, nella convenzione a tal fine stipulata fra il Monte e la Banca d'Italia; si osservano le istruzioni in proposito impartite dal Monte ai propri depositari con apposita circolare applicativa e della Stanza ai propri aderenti, in conformità della convenzione di cui al 1° comma.
Il depositario aderente (anche con proprie filiali) alle Stanze di compensazione è tenuto, a pena di esclusione dal sistema, a rilasciare al Monte apposita autorizzazione per il regolamento dei saldi nelle liquidazioni dei titoli presso le Stanze di compensazione.
Rimangono comunque salve le disposizioni del presente regolamento in materia di titoli ammessi, soggetti depositari, caratteristiche generali del servizio, blocco di disponibilità, altre operazioni, rapporto con gli emittenti, titoli similari e condizioni finanziarie.

7.2. *Irregolarità dei titoli consegnati o ritirati.*

7.2.1. Il Monte:
a) se riceve, nei termini stabiliti dalle norme per le Stanze di compensazione, reclami per irregolarità di titoli consegnati alla Stanza, provvede in alternativa:
- a regolarizzare i certificati;

a sostituirli con altrettanti di buona consegna. Se del caso provvede inoltre come indicato sub 3.8 e 3.9;

b) dopo aver ritirato i titoli dal Capo Stanza, controllata che siano di buona consegna, e nel caso di irregolarità:

b1) ne dà immediata comunicazione ai depositari per conto dei quali ha effettuato operazioni di ritiro dalla Stanza dalla quale sono pervenuti i titoli irregolari;

b2) addebita il conto dei depositari di cui sopra, sub b1), in proporzione alle partite presentate in Stanza dai depositari medesimi e per sottomultipli pari al taglio minimo previsto dall'emissione per i titoli obbligazionari e similari, e con arrotondamento ad unità per titoli azionari e similari;

b3) segnalata al Capo della Stanza l'avvenuto ritiro dei certificati irregolari;

b4) sulla base delle indicazioni del Capo della Stanza, si attiva nei confronti dell'aderente alla Stanza da cui provengono i certificati irregolari per riceverne altrettanti regolari;

b5) in caso di esito positivo, ripristina la posizione iniziale dei depositari interessati;

b6) in caso di esito negativo, cura per conto dei depositari interessati ogni azione richiesta dal caso, ivi compresa quella di risarcimento del danno, ripartendo fra i depositari spese, oneri e benefici delle azioni in proporzione alle partite in ritiro di ciascuno coinvolte.

Il Monte in caso di titoli sospetti di falsità opera come sub 3.9.1.
Il Monte comunque, fermi restando gli oneri di cui sopra, è esente da responsabilità per i titoli irregolari, falsi o falsificati per i quali non fosse possibile la sostituzione.

8. BLOCCO DI DISPONIBILITÀ.

8.1. *Premessa.*

Il Monte esegue blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti titoli nelle ipotesi appresso indicate.

8.2. *Blocco procedurale.*

Il Monte esegue il blocco di iniziativa:

a) nel caso di esecuzione di un ordine di ritiro dei titoli, fino alla consegna;

b) per esigenze connesse ai rapporti con le Stanze di compensazione;

c) nei casi di titoli rivenienti da operazioni di cui al punto 9, fino ad avvenuta conferma di esecuzione;

d) per altre giustificate esigenze operative indicate con circolari applicative o disposizioni di servizio.

8.3. *Blocco facoltativo.*
Il Monte ha facoltà di eseguire il blocco su richiesta esplicita del depositario, in relazione a eccezionali e giustificate esigenze di volta in volta concordate con il Monte.

9. ALTRE OPERAZIONI.

9.1. *Premessa.*

9.1.1. Il Monte:

a) per lo svolgimento delle operazioni promosse dagli emittenti e riguardanti titoli immessi nel sistema — aumenti e riduzioni di capitale, pagamento dividendi e interessi, fusioni ecc. — stipula apposita convenzione con gli emittenti stessi; può altresì instaurare con gli emittenti accordi particolari per agevolare lo svolgimento delle operazioni;

b) non intrattiene c/c di corrispondenza con gli emittenti o con i depositari; i movimenti di valuta si realizzano quindi con l'intervento di aziende di credito appositamente designate dall'emittente;

c) nello svolgimento delle operazioni di cui al punto *a)* opera in base alle istruzioni impartitegli dai depositari i quali, a loro volta, agiscono su conformi disposizioni avute dai depositanti.

9.1.2. Per le operazioni sui titoli esteri, in alternativa o in aggiunta alle convenzioni di cui al punto 9.1.1. *a)*, il Monte stipula convenzioni con gli organismi di cui all'art. 32 del regolamento Consob. Si applicano le lettere *b)* e *c)* del citato punto 9.1.1.

9.1.3. Il Monte ha facoltà di emanare sull'argomento circolari applicative e disposizioni di servizio.

9.2. *Partecipazione ad assemblee.*

9.2.1. Per i titoli italiani, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica ai depositari gli elementi necessari per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, legge M.T.

9.2.2. I depositari:

a) adempiono a quanto di loro competenza ai sensi di quanto indicato al precedente punto, previa verifica della rispondenza con le quantità di titoli immessi nel sistema e della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento all'assemblea e di voto;

b) bloccano nelle evidenze contabili interne intestate ai depositanti, e fino ad assemblea avvenuta, una corrispondente quantità di titoli.

9.3. *Pagamento di dividendi.*

9.3.1. Per le operazioni connesse al pagamento di dividendi (o riparti straordinari), il Monte invia ai depositari, con apposite disposizioni di servizio, le necessarie istruzioni applicative contenenti in particolare:

- i codici titolo da usare nelle comunicazioni da e per depositari ed emittenti, relativamente a titoli pieni ed ex-dividendo;
- i termini di operatività per operazioni di deposito, di giro, di ritiro, per titoli pieni ed ex dividendo;

- i termini di ricevimento delle richieste di conversione dei titoli di risparmio;
- i termini di ricevimento da parte del Monte delle istruzioni relative alle operazioni di pagamento del dividendo;
- le date di elaborazione delle operazioni di pagamento del dividendo anche per i titoli al portatore.

9.3.2. Il Monte esegue le operazioni inerenti i dividendi posti in pagamento dall'emittente:

a) 1. d'iniziativa e con un'unica elaborazione, per i titoli al portatore;
2. in base alle istruzioni inviate dai depositari, per i titoli nominativi:
le istruzioni devono pervenire al Monte entro i termini fissati dallo stesso con propria disposizione di servizio (v. sub 9.3.1 quarto alinea);
le istruzioni inviate dai depositari al Monte e da quest'ultimo già elaborate non possono essere modificate;

b) fino a concorrenza del saldo disponibile nel conto titoli del depositario, quale risulta al momento della elaborazione;

c) entro un arco temporale massimo di cinque mesi dalla data di stacco in Borsa del dividendo, secondo cadenze determinate dal Monte e comunicate con proprie circolari applicative e/o disposizioni di servizio; tali operazioni devono essere svolte almeno una volta al mese, per tutti i titoli per i quali siano pervenute istruzioni dai depositari e comunque sia possibile l'incasso del dividendo;

d) disponendo presso le aziende di credito indicate dall'emittente, con valuta compensata:
- gli accrediti ai depositari
- gli addebiti contestuali all'emittente;

la valuta applicata ai pagamenti dei dividendi è pari:
- alla data di messa in pagamento dei dividendi da parte dell'emittente, per gli importi (al netto delle ritenute fiscali) relativi a dividendi la cui elaborazione è intervenuta nei tre mesi a decorrere dalla data di stacco in Borsa;
- al primo giorno del mese di elaborazione per gli importi (al netto delle ritenute fiscali) relativi a dividendi la cui elaborazione è effettuata nei mesi successivi.

9.3.3. Al termine del periodo previsto per l'invio delle istruzioni al Monte (v. sub 9.3.2 *c*), quest'ultimo provvede d'iniziativa a restituire ai depositari, con rischio e spese a loro carico, i titoli «pieni di dividendo» per i quali non ha ricevuto istruzioni. La restituzione avviene con le modalità previste per le operazioni di ritiro effettuate tramite l'emittente (v. sub 6).

9.3.4. Il Monte, con modalità e tempi concordati con l'emittente, invia a quest'ultimo le cedole oggetto del pagamento.

9.4. *Pagamento interessi e rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso.*

9.4.1. Il Monte provvede, alle rispettive scadenze, al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso al netto delle eventuali ritenute, avvalendosi delle disponibilità esistenti presso le aziende di credito espressamente indicate dagli emittenti.

9.4.2. Il Monte rimborsa il valore nominale dei titoli secondo il piano di ammortamento previsto nel regolamento di emissione di ciascun prestito e alle condizioni in esso previste.

9.4.3. Il Monte, con apposite circolari applicative, disciplina lo svolgimento delle operazioni e le modalità di comunicazione ai depositari e agli emittenti delle evidenze contabili relative alle operazioni effettuate.

9.4.4. Le aziende di credito di cui al punto 9.4.1., sulla base dei dati comunicati dal Monte:
a) addebitano gli emittenti con la valuta concordata;
b) se rivestono anche la posizione di depositario, trattengono la quota di competenza;
c) accreditano agli altri beneficiari gli importi indicati, con uguale valuta;
d) confermano al Monte l'avvenuto addebito: eventuali difficoltà dovranno essere tempestivamente comunicate.

9.5. *Aumenti di capitale.*

9.5.1. Le azioni nominative di nuova emissione spettanti ai depositari vengono intestate al Monte.

9.5.2. Il Monte, per l'esecuzione dell'aumento di capitale, invia a tutti i depositari una comunicazione che riporta:
- modalità dell'aumento di capitale;
- data d'inizio dell'operazione, fissata dall'emittente;
- data di termine dell'operazione fissata dall'emittente;
- codici e suffissi utilizzabili per l'operazione e relativi termini di operatività e, per gli aumenti di capitale a pagamento;
- termine per il ricevimento delle istruzioni;
- elenco delle banche alle quali si devono versare gli importi per i titoli sottoscritti.

9.5.3. I depositari:

a) comunicano al Monte nei termini prescritti le istruzioni relative all'esecuzione delle operazioni, con le modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative.

Dette istruzioni devono riguardare l'intero ammontare dei saldi dei conti titoli per i codici interessati (titoli pieni, diritti);

b) curano direttamente, «gli arrotondamenti» dei diritti, affinché ad operazione conclusa si determini automaticamente l'azzeramento della disponibilità «diritti» di ciascun depositario;

c) per gli aumenti di capitale a pagamento effettuano i versamenti a copertura della sottoscrizione entro l'ultimo giorno utile stabilito dal Monte per il ricevimento delle istruzioni, accreditando, con valuta stabilita, gli emittenti:
- direttamente sul c/c intrattenuto presso di loro dall'emittente;
- tramite banca indicata dal Monte, che deve darne immediata conferma al Monte per telex.

9.5.4. Il Monte per le operazioni di aumento di capitale a pagamento:

a) qualora le istruzioni non siano pervenute al Monte entro il termine prescritto, mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

b) in mancanza di conferma di avvenuto versamento e previa comunicazione al depositario, non effettua l'operazione e mette a sua disposizione per il ritiro (come sub a) buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

c) dopo aver accertato l'avvenuto versamento dei fondi all'emittente da parte dei depositari, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti sul conto titoli e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere.

Il Monte provvede con le modalità indicate in apposite circolari applicative, a dare comunicazione delle operazioni effettuate.

9.5.5. Il Monte per le operazioni di aumento del capitale gratuito:
- assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi titoli emessi;
- mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi forniti dall'emittente e relativi ai titoli per i quali il depositario abbia impartito disposizione di non effettuare l'operazione di assegnazione.

9.5.6. I depositari, nei termini relativi all'operatività dei «titoli pieni» e dei «titoli ex», possono effettuare:
- depositi, giri e ritiri di titoli pieni;
- depositi, giri e ritiri di diritti (cedole e buoni d'opzione);
- depositi e giri di titoli ex.

9.6. *Conversioni di (o esercizio di facoltà su) azioni e obbligazioni e titoli similari.*

9.6.1. I titoli rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà, su titoli già immessi nel sistema vengono trattenuti in deposito, se ammissibili, e accreditati sui conti titoli dei depositari. Quando si tratta di azioni nominative, queste vengono consegnate dall'emittente al Monte già intestate allo stesso.

Il Monte mette a disposizione dei depositari i titoli nuovi, non ammissibili al sistema, derivanti dalla conversione.

9.6.2. Il Monte non appena a conoscenza della conversione o della facoltà:

a) comunica ai depositari con apposita disposizione di servizio:
- la data di inizio della conversione o dell'esercizio della facoltà, a partire dalla quale i depositari possono anche operare sui titoli «optati»;
- la data dell'ultimo giorno della conversione o dell'esercizio della facoltà;
- il termine per il ricevimento delle istruzioni;
- i codici e i suffissi e i relativi termini di operatività;
- l'elenco delle aziende tramite le quali i depositari devono versare gli importi dovuti (per spese, conguaglio dividendi ecc.).

9.6.3. Il Monte, accertato l'avvenuto versamento, da parte del depositario, degli importi dovuti, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti sul conto titoli e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere, con le modalità indicate in apposite circolari applicative o disposizioni di servizio.

9.6.4. I depositari:

a) impartiscono, nei termini prescritti e con le modalità indicate dal Monte in apposita circolare applicativa, le istruzioni al Monte stesso, con riferimento all'intero ammontare dei saldi dei conti titoli;

b) versano gli eventuali fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, accreditando l'emittente con la valuta stabilita dallo stesso:
- direttamente sul c/c intrattenuto presso di loro;
- tramite altra banca, indicata dal Monte, che ne dà conferma al Monte stesso a mezzo telex.

9.6.5. Il Monte non esegue la conversione o non esercita la facoltà in mancanza di istruzioni. Qualora il periodo utile per la conversione o per l'esercizio della facoltà sia l'unico o l'ultimo concesso dall'emittente, il depositario è tenuto a fornire al Monte le istruzioni anche in caso di rinuncia alla facoltà.

9.6.6. Su richiesta del depositario, compatibilmente con i limiti temporali fissati dall'emittente e del esigenze di elaborazione, il Monte dá corso alle preocedure necessarie per la conversione di titoli da «al portatore» in nominativi e viceversa.

9.7. *Operazioni relative a titoli di emittenti esteri.*

Le disposizioni di cui ai punti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 si applicano anche ai titoli esteri, salve le deroghe — necessarie per effetto degli accordi stipulati con i soggetti di cui all'art. 32 del regolamento Consob — che, devono essere portate a conoscenza dei depositari con circolari applicative. Per la partecipazione alle assemblee e per l'esercizio di eventuali altri diritti vale quanto eventualmente stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 33 del regolamento Consob e nelle conseguenti circolari applicative.

9.8. *Diritti e commissioni spettanti ai depositari.*

9.8.1. I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3, vengono retrocessi dal Monte ai depositari — per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti — come segue:

a) diritti fissi: nella misura del 100%;

b) commissioni:

1 - in via provvisoria: nella misura del 70%;

2 - a titolo di conguaglio:

* nella misura congrua rispetto ai costi del servizio reso agli emittenti, detti costi valutati estrapolando i dati di consuntivo dei primi nove mesi dell'anno di riferimento;
* sulla base di apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della società entro il mese di ottobre;
la deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

3 - non si fa luogo ad alcuna retrocessione per le commissioni inerenti:

* operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito;
* pagamento di interessi e rimborso di capitale su certificati di deposito.

9.8.2. Fatto salvo quanto indicato sub 9.8.1 *b*/3, il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato:

- relativamente alle compefenze di cui sub *a)* e sub *b*/1) mensilmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative;
- relativamente alle competenze di cui sub *b*/2) a decorrere dal successivo mese di dicembre, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative.

9.8.3. Le norme contenute nel presente punto 9.8 hanno decorrenza dal 1° luglio 1989.

NORMA TRANSITORIA.

Per il 1989, il conguaglio di cui al punto 9.8.1 - *b*/2 sarà calcolato con riferimento all'intero anno.

10. RAPPORTI CON GLI EMITTENTI.

10.1 *Convenzione con gli emittenti.*

Il Monte stipula con tutti gli emittenti la convenzione generale di cui al testo allegato al presente regolamento. (Mod. MT 700 all. 2) nonché gli altri accordi necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni che regolano il funzionamento del servizio.

Il Monte ha altresì facoltà di concordare con l'emittente:

a) il raggruppamento di titoli, immessi nel sistema, in certificati di grosso taglio;

b) particolari modalità di distruzione o annullamento dei certificati da sostituire, nel caso di raggruppamento o frazionamento;

c) l'emissione di titoli per conto dell'emittente, su modello predisposto dallo stesso o su modèllo unico MT stampato per calcolatore;

d) particolari modalità di annullamento o di distruzione di titoli e/o cedole rimborsati.

10.2. *Comunicazioni degli emittenti.*

Nel quadro degli accordi di cui sopra, l'emittente:

- fa conoscere tempestivamente al Monte le modalità di esecuzione delle operazioni societarie (comprese le convocazioni assembleari) riguardanti i titoli di propria emissione;
- indica le banche sulle quali devono essere eseguiti i movimenti di pagamento o di incasso;
- autorizza le banche di cui sopra ad accettare gli ordini di addebito e di accredito conseguenti allo svolgimento delle operazioni societarie;
- adempie quanto di sua competenza ai sensi del presente regolamento.

10.3. *Commissioni e diritti fissi.*

Il Monte percepisce dagli emittenti le commissioni e i diritti fissi con essi convenuti per lo svolgimento delle operazioni societarie.

11. TITOLI SIMILARI.

11.1. *Titoli similari ai titoli azionari e obbligazionari.*

Il Monte, con riguardo ai titoli similari alle azioni e alle obbligazioni ammesse al sistema, opera applicando, in quanto compatibile, la normativa prescritta nel presente regolamento.

12. GESTIONE DATI FINANZIARI.

12.1. Il Monte gestisce un servizio di raccolta, elaborazione e diffusione di dati finanziari relativi ai valori mobiliari.

12.1.1. Il Monte acquisisce i dati ricorrendo a fonti ufficiali e provvede a mantenerli aggiornati in relazione alle nuove emissioni ed alle variazioni intervenute nelle caratteristiche dei titoli già in circolazione.

12.1.2. Il Monte può fornire il servizio anche a soggetti non depositari.

12.1.3. Il Monte determina le condizioni per la fornitura dei dati e le tariffe per il servizio prestato, curando che, sotto i profili organizzativo ed economico, lo svolgimento del servizio non pregiudichi l'efficienza dell'attività istituzionale del Monte e l'economicità della sua gestione.

Le tariffe sono stabilite dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ciascun anno, per l'anno successivo, e comunicate agli utenti entro trenta giorni, con circolare applicativa, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di recesso.

12.2. È fatto divieto a chiunque (fatto salvo quanto deliberato dal Monte e comunicato con proprie circolari applicative) di cedere in tutto o in parte a terzi i dati forniti dal Monte.

ALLEGATO 1

MT 600 CONTRATTO DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte» con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano reg. soc. 179938, vol. 5200, fas. 38, capitale sociale L. 4.500.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale n. 03638780159, in persona del sig...
domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e...
di seguito denominato «depositario», con sede in........

....

in persona del sig./dei sig.ri..

....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del dopositario, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte;

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la .... assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio .... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) Il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rilevazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro 20 giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati. Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di conto o conti di altro o altri depositari) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) Il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;
- smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

- prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;
- prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;
- nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predettto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore del depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corrispondenti all'atto per il quale si procede;

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle Stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle Stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del capo della stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte

alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte *Il depositario*

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del capo della stanza di compensazione;

15) Foro competente.

Data, ...

Il depositario

ALLEGATO 2

MT 700 CONVENZIONE TRA MONTE ED EMITTENTE PER L'ACCENTRAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI ED AL PORTATORE.

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte» con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano reg. soc. 179938, vol. 5200, fas. 38, capitale sociale L. 4.500.000.000 interamente versato, codice fiscale/partita IVA n. 03638780159, in persona del sig. .... domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte dà una parte; e:

....

di seguito denominato «emittente», con sede in ....

....

in persona del sig./dei sig.ri ....

....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede dell'emittente, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omogolato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto l'emittente dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente:

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e gli altri soggetti interessati al funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) l'emittente — nella sua qualità di soggetto interessato allo svolgimento del predetto servizio di amministrazione accentrata gestito dal Monte (ai sensi della citata legge n. 289/1986) — dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento di cui al sovrastante punto *b)*;

d) l'emittente ha emesso o ha in programma l'emissione di titoli nominativi e/o al portatore ammissibili al sistema di custodia e amministrazione accentrata gestito dal Monte;

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il Monte si impegna, ai sensi della legge n. 289/1986, a comunicare all'emittente, secondo le modalità operative indicate nel regolamento, le specifiche numeriche dei titoli nominativi girati al Monte, al fine delle conseguenti annotazioni sul libro soci, da parte dell'emittente stesso;

2) per quanto concerne la azioni di risparmio al portatore e gli altri valori mobiliari al portatore, l'emittente si impegna a demandare al Monte l'espletamento delle formalità necessarie per l'esercizio dei diritti di natura economica (pagamento delle cedole, rimborsi, operazioni sul capitale, ecc.);

3) l'emittente autorizza, per ogni singolo incarico, le banche che intrattengono rapporti di conto corrente con l'emittente stesso ad effettuare su richiesta del Monte — con le stesse valute indicate nel regolamento — gli addebiti e accrediti relativi al pagamento dei dividendi, delle cedole, dei rimborsi, delle operazioni sul capitale, delle altre operazioni previste e delle spese, delle commissioni, dei diritti fissi specificati nell'allegato «a»;

4) tra l'emittente e il Monte verranno concordati modalità e tempi per l'invio o il riscontro delle cedole e dei titoli relativi a dette operazioni;

5) qualora i certificati annullati o i documenti staccati dai certificati, ugualmente annullati, dovessero andare smarriti, sottratti o distrutti durante il trasferimento all'emittente, l'emittente si impegna — dietro apposita lettera di manleva ed ai sensi del regolamento — ad emettere e consegnare al Monte certificati sostitutivi oppure a riconoscere al Monte stesso competenze e diritti; analogo impegno l'emittente assume — sempre a fronte di apposita lettera di manleva ed ai sensi del citato regolamento — qualora i certificati o i documenti staccati dagli stessi vengano distrutti durante la permanenza nei locali del Monte;

6) il Monte si impegna a fornire all'emittente l'elenco aggiornato dei depositari; l'emittente prende atto che i depositari stessi provvederanno nei confronti dei depositanti agli adempimenti necessari per l'effettiva realizzazione dei diritti patrimoniali di questi;

7) l'emittente si impegna a comunicare al Monte, entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto notizia, le specifiche numeriche dei certificati soggetti a fermo o a procedura di ammortamento nonché tutti i dati a sua conoscenza relativi a certificati sottratti, smarriti o comunque irregolari, provvedendo a comunicare le successive notizie per l'aggiornamento dei dati stessi ed autorizzando altresì il Monte a fare uso dei dati di cui trattasi anche nei confronti di terzi;

8) il Monte provvederà a rendere note all'emittente le istruzioni di carattere tecnico necessarie per l'attuazione della presente convenzione; per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

9) l'emittente si impegna ad assicurare, per il buon funzionamento del sistema, l'attuazione delle procedure operative, di volta in volta individuate, atte a garantire la tempestiva esecuzione delle operazioni di raggruppamento, frazionamento e riaffogliamento dei titoli al fine di rendere agevole, in ogni momento, la disponibiltà dei titoli stessi; tali operazioni verranno eseguite senza costi a carico del Monte;

10) il Monte non risponde, nei confronti dell'emittente delle conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore o comunque ad esso non imputabili quali ad esempio: disservizi postali, telegrafici e telefonici, nonché sospensioni o interruzioni del servizio provocate da eventi calamitosi (alluvioni, terremoto, guerra, ecc.) o da scioperi;

11) l'emittente ed il Monte potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno dodici mesi, da notificare all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

12) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali, di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori.

Data, ...

Il Monte *L'emittente*

....

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza ed accettazione del «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali»;

3) autorizzazione dell'emittente alle banche ad accogliere addebiti a proprio carico;

5) impegni dell'emittente in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di valori annullati ed in caso di distruzione di valori giacenti presso il Monte;

7) autorizzazione al Monte a fare uso anche nei confronti di terzi di dati comunicati dall'emittente;

8) rinvio alle norme di legge;

10) conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore, o comunque non imputabili al Monte, o ad eventi calamitosi;

11) termine per il recesso;

12) Foro competente.

Data, ...

L'emittente

....

Allegato *A* alla convenzione fra Monte ed emittente per l'accentramento di titoli nominativi ed al portatore.

TARIFFE PER IL SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DI EMITTENTI DECORRENZA 12 LUGLIO 1988.

1. *Pagamento di interessi su obbligazioni/certificati di deposito.*

Commissione - da computarsi sull'importo netto corriposto,

1.1. per pagamento interessi su obbligazioni emesse da:
- emittenti ordinari .... %
- grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre Lire 2.000 MLD) .... %
- istituzioni creditizie .... %
- organismi internazionali .... %

1.2. - per pagamento interessi su certificati di deposito .... %

2. *Rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni/certificati di deposito.*

Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto,

2.1. per rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni emesse da:
- emittenti ordinari .... %
- grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre Lire 2.000 MLD) .... %
- istituzioni creditizie .... %
- organismi internazionali .... %

2.2. - per rimborso parziale o totale di certificati di deposito .... %

3. *Depositi per assemblee.*
Diritti fissi - da computarsi per ogni biglietto di partecipazione ad assemblea emesso:

3.1. senza codice fiscale dell'azionista .... L.

3.2. con codice fiscale dell'azionista, se espressamente richiesto dall'emittente .... L.

4. *Pagamento di dividendi.*

4.1. *Commissione* - da computarsi sull'importo netto corrisposto, per dividendo totale deliberato:
- inferiore o uguale a lire 50 mld .... %
- superiore a lire 50 mld e inferiore o uguale a lire 100 mld .... %
- superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 200 mld .... %
- superiore a lire 200 mld .... %

4.2. *Diritti fissi* - nel caso di segnalazione nominativa del percettore - da computarsi comprensivi di imposta di bollo):
- per ogni Mod. Rad .... L.

5. *Operazioni sul capitale.*

5.1. *Commissione*

5.1.1. da computarsi sul controvalore versato per la sottoscrizione dei nuovi titoli (valore nominale più eventuale sovrapprezzo) o in caso di altre operazioni a pagamento, per un importo globale dell'operazione (se del caso, comprensivo del sovrapprezzo):
- inferiore o uguale a Lire 100 mld .... %
- superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 500 Mld .... %
- superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 1.000 Mld .... %
- superiore a 1.000 mld .... %

5.1.2. da computarsi sul valore nominale, in caso di aumento gratuito di capitale per un importo globale dell'operazione:
- inferiore o uguale a Lire 100 mld .... %
- superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 500 mld .... %
- superiore a lire 500 mld e inferiore o uguale a lire 1.000 mld .... %
- superiore a lire 1.000 mld .... %

5.2. *Diritti fissi* - da computarsi, per singola operazione, come sommatoria dei diritti relativi ad uno o più dei seguenti moduli:

5.2.1. per ogni operazione facoltativa .... L.

5.2.2. per comunicazioni delle generalità anagrafiche (sia scheda nominativa sia con elenco) . L.

5.2.3. per ogni specie di titolo che dia luogo a diritti L.

Nota: L'utilizzo dei diritti provenienti da titoli in emissione contestuale costituisce specie titolo aggiuntiva.

5.2.4. per ogni tipo di diritto negoziabile in mercati regolamentati .... L.

5.2.5. per ogni partita di titoli registrata a credito degli aventi diritto .... L.

Nota: I diritti fissi di cui al presente punto n. 5 si intendono applicabili per operazioni societarie straordinarie definite ricorrenti; per operazioni non ricorrenti tali diritti sono maggiorati del .... %

6. *Operazioni varie.*

Diritti fissi - da computarsi per singola operazione e, per quanto riguarda i punti 6.5, 6.6, 6.7, con riferimento a ciascuna specie di nuovo titolo risultante dall'operazione:

6.1. aumento gratuito (o riduzione) del capitale mediante modificazione del valore nominale (stampigliatura dei certificati) .... L.

6.2. cambio di certificati .... L.

6.3. raggruppamento di azioni con cambio di certificati .... L.

6.4. frazionamento di azioni con cambio di certificati .... L.

6.5. fusione (incorporazione) con cambio di certificati .... L.

6.6. conversione di azioni:
6.6.1. obbligatoria . . . . L.
6.6.2. facoltativa . . . . L.
6.7. conversione di obbligazioni . . . . L.

Nota: per le operazioni di cui al presente punto n. 6, allorché comportino la comunicazione all'emittente delle generalità anagrafiche dei sottoscrittori, si applica la maggiorazione di cui sub. 5.2.2.

90A2990

DELIBERAZIONE 27 giugno 1990.

Mantenimento in subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. delle quote di risparmio della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, della Cassa di risparmio di Cuneo e della Cassa di risparmio di Puglia. (Deliberazione n. 4744).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Vista la lettera in data 19 marzo 1990 con la quale la Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 2 del regolamento di attuazione della legge n. 289/1986, ha proposto di mantenere l'ammissione al subdeposito accentrato dei titoli rappresentati dalle quote di risparmio della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, della Cassa di risparmio di Cuneo e della Cassa di risparmio di Puglia.

Vista la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a questa Commissione ed alla Banca d'Italia;

Considerato che in base a detta documentazione può ritenersi soddisfatto, per i titoli di cui trattasi, il requisito della «larga diffusione», di cui al citato art. 1, comma 2 del regolamento di attuazione;

Vista la comunicazione in data 7 giugno 1990 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso al mantenimento della ammissione al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. dei titoli sopra descritti;

Delibera:

È approvata la proposta della Monte Titoli S.p.a. relativa al mantenimento in subdeposito accentrato presso la stessa Monte Titoli S.p.a. delle quote di risparmio emesse dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, dalla Cassa di risparmio di Cuneo e dalla Cassa di risparmio di Puglia.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte Titoli S.p.a. ed alle Casse di risparmio di Pistoia e Pescia, di Cuneo e di Puglia.

La presente delibera sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 giugno 1990

p. *Il presidente:* PAZZI

90A2991

DELIBERAZIONE 27 giugno 1990.

Ammissione al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. delle quote di partecipazione della Cassa di risparmio di Bologna. (Deliberazione n. 4745).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Vista la lettera in data 19 marzo 1990 con la quale la Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 2 del regolamento di attuazione della legge n. 289/1986, ha proposto l'ammissione al subdeposito accentrato dei titoli rappresentati dalle quote di partecipazione della Cassa di risparmio di Bologna;

Vista la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a questa Commissione ed alla Banca d'Italia;

Vista la comunicazione in data 7 giugno 1990 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'ammissione al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a. dei titoli sopra descritti;

Delibera:

È approvata la proposta della Monte Titoli S.p.a. relativa all'ammissione delle quote di partecipazione della Cassa di risparmio di Bologna al subdeposito accentrato presso la stessa Monte Titoli S.p.a.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte Titoli S.p.a. ed alla Cassa di risparmio di Bologna.

La presente delibera sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 giugno 1990

p. *Il presidente:* PAZZI

90A2992

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 5 luglio 1990, n. A/406885.

Contingenti di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS per l'anno 1990.

In relazione alle decisioni comunitarie del 29 giugno 1990, relative al regime di importazione nei confronti dei Paesi a commercio di Stato nel settore dei prodotti siderurgici CECA per l'anno 1990, vengono aperti, nei confronti della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, URSS, per i prodotti siderurgici CECA tuttora soggetti a restrizione quantitativa, i seguenti contingenti, comprensivi delle quote di cui alle circolari di questo Ministero n. A/612446 del 27 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1990) e n. A/402423 dell'8 marzo 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1990):

Paese	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)		Ammontare
—	—		—
Bulgaria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 43.291 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	Tonn.	59.809
Cecoslovacchia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 43.000 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	138.352
Polonia	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 12.078 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	36.492
Romania	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 70.265 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	»	125.427
Ungheria	Prodotti siderurgici CECA di cui non più di t 53.963 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» (con un massimo di tonn. 11.294 di sbozzi striati) e non più di t 7.840 di ghisa da fonderia	»	128.623
Urss	Ghisa da fonderia	Tonn.	23.690
	Prodotti siderurgici CECA	»	73.202

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopra citati, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 46 del 27 dicembre 1989 che proroga la circolare n. 11 del 21 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989), dovranno essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export - Divisione V, di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

CATEGORIA SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE (COILS)

	7208	11 00	
		12 10	
		91	
		99	
		13 10	
		91	
		99	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21 10	
		90	
		22 10	
		91	
		99	
		23 10	
		91	
		99	
ex		24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7211	12 10	arrotolati
ex		19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		22 10	arrotolati
ex		29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	7219	11 10	
		90	
		12 10	
		90	
		13 10	
		90	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7220	11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	7225	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	7226	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

ALTRI PRODOTTI SIDERURGICI

ex	7208	14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	7208	24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		90	di spessore inferiore a 1,5 mm
		32 10	
		30	
		51	
		59	
		91	
		99	
		33 10	
		91	
		99	
	7208	34 10	
		90	
		35 10	
		91	
		93	
		99	
		42 10	
		30	
		51	
		59	
		91	
		99	
		43 10	
		91	
		99	
		44 10	
		90	
		45 10	
		91	
		93	
		99	
ex	7208	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	7209	11 00	
	7209	12 10	
		90	
		13 10	
		90	
		14 10	
		90	
		21 00	
		22 10	
		90	
		23 10	
		90	
		24 10	
		91	
		99	
		31 00	
		32 10	
		90	
		33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		41 00	
		42 10	
		90	
		43 10	
		90	
		44 10	
		90	
ex	7209	90 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	7210	11 10	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		12 11	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		12 19	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		20 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		31 10	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		39 10	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		41 10	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		49 10	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		50 10	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		60 11	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		19	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		70 11	- semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
			- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		19	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		90 31	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		33	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		35	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex		39	- semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	7211	12 10	- non arrotolati
ex		90	- dello spessore massimo di 6 mm
ex		19 10	- non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			- di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
ex		22 10	- non arrotolati
ex		90	- dello spessore massimo di 6 mm
ex		29 10	- non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
			- di spessore inferiore a 1,5 mm
		91	
		99	
		30 10	
		41 10	
ex		91	- dello spessore massimo di 6 mm
		49 10	
ex	7212	10 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		21 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		29 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30 11	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		40 10	- contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		60 91	- dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
39 00
41 00
49 00
7213 50 10
50 90
7214 20 00
30 00
40 10
91
99
50 10
91
99
7214 60 00
ex 7215 90 10 - di acciai automatici
7216 10 00
21 00
22 00
31 11
31 19
31 91
31 99
32 11
32 19
32 91
32 99
33 10
33 90
40 10
90
50 10
90
ex 7216 90 10 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
- di acciai autentici
ex 7219 14 10 - diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 90 - diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
ex 7219 21 10 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 90 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 22 10 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 90 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
23 10
90
24 10
90
31 10
31 90
7219 32 10
90
7219 33 10
90
34 10
90
35 10
90
ex 7219 90 11 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 19 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7220 11 00 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex 12 00 - diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm

7220 20 10
7221 00 10
00 90
7222 10 11
30 10
40 11
40 19
40 30
ex 7225 10 10 - non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
- di spessore inferiore a 1,5 mm
91
99
ex 7225 20 11 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati e dello spessore minimo di 1,5 mm
19
ex 30 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 30 00 - di spessore inferiore a 1,5 mm
ex 40 10 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 30 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 50 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
70
90
50 00
ex 90 10 - semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 10 10 - diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
30
ex 20 10 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
31
ex 91 00 - diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
92 10
7227 10 00
20 00
90 10
90 30
90 80
7228 10 10
10 30
20 11
20 19
20 30
30 10
30
80
60 10
70 10
70 31
80 10
ex 90 - contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
7301 10 00

CATEGORIA GHISA

7201 10 19
7201 10 30
ex 7201 20 00 - contenente, in peso, più dell'1% di silicio
7201 30 10
7201 30 90

90A3052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 131

Corso dei cambi del 6 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1212,650	1212,650	1212,65	1212,650	1212,650	1212,650	1212,690	1212,650	1212,650	—
E.C.U.	1517,250	1517,250	1518 —	1517,250	1517,250	1517,250	1517,200	1517,250	1517,250	—
Marco tedesco	733,300	733,300	733,75	733,300	733,300	733,300	733,350	733,300	733,300	—
Franco francese	218,430	218,430	219 —	218,430	218,430	218,430	218,460	218,430	218,430	—
Lira sterlina	2162,600	2162,600	2165 —	2162,600	2162,600	2162,600	2162,900	2162,600	2162,600	—
Fiorino olandese	651,220	651,220	652 —	651,220	651,220	651,220	651,210	651,220	651,220	—
Franco belga	35,661	35,661	35,68	35,661	35,661	35,661	35,661	35,661	35,661	—
Peseta spagnola	11,958	11,958	11,98	11,958	11,958	11,958	11,959	11,958	11,958	—
Corona danese	192,630	192,630	192,75	192,630	192,630	192,630	192,610	192,630	192,630	—
Lira irlandese	1966,600	1966,600	1968 —	1966,600	1966,600	1966,600	1966,600	1966,600	1966,600	—
Dracma greca	7,494	7,494	7,48	7,494	7,494	7,494	7,494	7,494	7,494	—
Escudo portoghese	8,354	8,354	8,35	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	—
Dollaro canadese	1040,500	1040,500	1042 —	1040,500	1040,500	1040,500	1040,900	1040,500	1040,500	—
Yen giapponese	8,020	8,020	8,02	8,020	8,020	8,020	8,023	8,020	8,020	—
Franco svizzero	865,890	865,890	865 —	865,890	865,890	865,890	866,270	865,890	865,890	—
Scellino austriaco	104,255	104,255	104,40	104,255	104,255	104,255	104,260	104,255	104,255	—
Corona norvegese	190,890	190,890	190,75	190,890	190,890	190,890	190,930	190,890	190,890	—
Corona svedese	202,310	202,310	202,50	202,310	202,310	202,310	202,230	202,310	202,310	—
Marco finlandese	312,910	312,910	313,25	312,910	312,910	312,910	313,140	312,910	312,910	—
Dollaro australiano	966,750	966,750	969 —	966,750	966,750	966,750	966,750	966,750	966,750	—

Media dei titoli del 6 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,275
» » » 22- 6-1987/91	94,575
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95.675
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,675
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,300
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100,475
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	101,275
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,800
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	100,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	100,275
» » » » 3- 4-1984/91	100,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,475
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,775
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,550
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,550
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,075
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,600
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,900
»	»	»	»	1-12-1987/92	100 —
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,450
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,625
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,100
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,700
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,375
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,100
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,425
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,900
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,150
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,675
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,125
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,575
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,425
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,575

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,925
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,775
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,875
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	100,025
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,575
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,550
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,600
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,975
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,250
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,400
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,825
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,975
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-90/94	99 —

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,675
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,900
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,225
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,075
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,625
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,175
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,250
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,375
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,975
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90,650
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,275
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,525
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,900
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,525
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,425
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,525
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M06070

N. 132

Corso dei cambi del 9 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207,750	1207,750	1207,75	1207,750	1207,750	1207,75	1207,540	1207,750	1207,750	1207,75
E.C.U.	1518,500	1518,500	1519 —	1518,500	1518,500	1518,500	1518,900	1518,500	1518,500	1518,50
Marco tedesco	732,980	732,980	733,50	732,980	732,980	732,980	733,050	732,980	732,980	732,98
Franco francese	218,430	218,430	219 —	218,430	218,430	218,430	218,450	218,430	218,430	218,43
Lira sterlina	2185,200	2185,200	2186 —	2185,200	2185,200	2185,200	2185,700	2185,200	2185,200	2185,20
Fiorino olandese	650,710	650,710	651,25	650,710	650,710	650,710	650,720	650,710	650,710	650,71
Franco belga	35,654	35,654	35,68	35,654	35,654	35,654	35,657	35,654	35,654	35,65
Peseta spagnola	11,958	11,958	11,975	11,958	11,958	11,958	11,962	11,958	11,958	11,95
Corona danese	192,630	192,630	192,75	192,630	192,630	192,630	192,580	192,630	192,630	192,63
Lira irlandese	1966,700	1966,700	1968 —	1966,700	1966,700	1966,700	1966,500	1966,700	1966,700	—
Dracma greca	7,494	7,494	7,48	7,494	7,494	7,494	7,488	7,494	7,494	—
Escudo portoghese	8,366	8,366	8,35	8,366	8,366	8,366	8,365	8,366	8,366	8,36
Dollaro canadese	1041,600	1041,600	1042 —	1041,600	1041,600	1041,600	1042 —	1041,600	1041,600	1041,60
Yen giapponese	8,006	8,006	8,02	8,006	8,006	8,006	8,004	8,006	8,006	8 —
Franco svizzero	867,410	867,410	867,75	867,410	867,410	867,410	867,400	867,410	867,410	867,41
Scellino austriaco	104,218	104,218	104,20	104,218	104,218	104,218	104,219	104,218	104,218	104,21
Corona norvegese	191,100	191,100	191 —	191,100	191,100	191,100	191,100	191,100	191,100	191,10
Corona svedese	202,610	202,610	202,25	202,610	202,610	202,610	202,610	202,610	202,610	202,61
Marco finlandese	313,630	313,630	313,25	313,630	313,630	313,630	313,460	313,630	313,630	—
Dollaro australiano	969,700	969,700	966 —	969,700	969,700	969,700	969,550	969,700	969,700	969,70

Media dei titoli del 9 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,275
» » » 22- 6-1987/91	94,675
» » » 18- 3-1987/94	81,075
» » » 21- 4-1987/94	81,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,550
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	101,050
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,750
» » » » 1- 2-1984/91	100,825
» » » » 18- 2-1986/91	100,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	100,250
» » » » 3- 4-1984/91	100,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,600
» » » »	1- 9-1984/91	100,525
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,800
» » » »	1-12-1984/91	100,800
» » » »	1- 1-1985/92	100,775
» » » »	1- 2-1985/92	100,550
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,525
» » » »	20- 7-1987/92	100,100
» » » »	19- 8-1987/92	100,475
» » » »	1-11-1987/92	99,900
» » » »	1-12-1987/92	100,025
» » » »	1- 1-1988/93	99,925
» » » »	1- 2-1988/93	99,550
» » » »	1- 3-1988/93	99,400
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,650
» » » »	17- 7-1986/93	99,550
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	98,725
» » » »	1- 9-1988/93	99,675
» » » »	18- 9-1986/93	98,550
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,600
» » » »	1-11-1988/93	100,125
» » » »	18-11-1986/93	98,825
» » » »	19-12-1986/93	99,025
» » » »	1- 1-1989/94	100 —
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	99,625
» » » »	15- 3-1989/94	99,475
» » » »	1- 4-1989/94	99,875
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,350
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	97,600
» » » »	1- 4-1985/95	97,150
» » » »	1- 5-1985/95	97,675
» » » »	1- 6-1985/95	98,125
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	97,875
» » » »	1- 9-1985/95	96,975
» » » »	1-10-1985/95	97,850
» » » »	1-11-1985/95	97,750
» » » »	1-12-1985/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	98,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	98,225
» » » »	1- 3-1986/96	97,975
» » » »	1- 4-1986/96	98 —
» » » »	1- 5-1986/96	98,025
» » » »	1- 6-1986/96	99,200
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	96,950
» » » »	1- 9-1986/96	96,900
» » » »	1-10-1986/96	95,850
» » » »	1-11-1986/96	96,275
» » » »	1-12-1986/96	96,775
» » » »	1- 1-1987/97	96,550
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,475
» » » »	1- 3-1987/97	96,550
» » » »	1- 4-1987/97	96,300
» » » »	1- 5-1987/97	96,625
» » » »	1- 6-1987/97	97,700
» » » »	1- 7-1987/97	96,875
» » » »	1- 8-1987/97	96,325
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,925
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,875
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,825
» » »	9,25%	1-10-1990	99,525
» » »	11,50%	1-10-1990	100 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,525
» » »	9,25%	1-12-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,500
» » »	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	1-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,650
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,450
» » »	11,00%	1- 5-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,050
» » »	12,50%	1-10-1993	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993	99,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,175
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,250
» » »	12,50%	1- 1-90/94	99 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,275
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,075
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,775
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,175
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,525
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,475
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,800

90M09070

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

economia ed organizzazione aziendale;
geotecnica;
fisica I;
disegno II (civile).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

sociologia del diritto.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia;
storia bizantina.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

storia militare.

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica (biennale);
meccanica celeste;
biologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3053

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Cem*, con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Cerrina Monferrato (Alessandria), licenziati dal 21 agosto 1988 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 21 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Cem*, con sede in Cerrina Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Cerrina Monferrato (Alessandria), licenziati dal 21 agosto 1988 al 20 febbraio 1989:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 13 aprile 1989 all'11 ottobre 1989:

periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.M.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara, licenziati dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1990 al 12 luglio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 21 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *Pietro Certano & C.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 13 agosto 1986:

periodo: dal 13 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 13 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omef*, con sede in Luserna S. Giovanni (Torino) e stabilimento di Luserna S. Giovanni (Torino), licenziati dal 15 luglio 1986:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 16 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Quid Legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dall'8 ottobre 1986:

periodo: dall'8 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Everest Gomma*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1990 al 24 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *Estrazione materiali lapidei*, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo dal 20 agosto 1986 al 19 febbraio 1987;
CIPI 8 agosto 1989 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

2) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *Estrazione materiali lapidei*, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 20 febbraio 1987 al 19 agosto 1987;
CIPI 8 agosto 1989 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. General Freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli), licenziati dal 17 novembre 1984 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1990 al 2 agosto 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.L.S. Costruzione legno Sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), licenziati dal 9 ottobre 1985 al 3 ottobre 1988:

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1985 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), licenziati dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dall'8 ottobre 1985 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 29 marzo 1990 al 28 settembre 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. SP.AN.*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), licenziati dal 15 giugno 1986:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 4 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savinil già Cobra Due*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 21 marzo 1987 al 20 settembre 1988:

periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 30 maggio 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), licenziati dal 4 agosto 1986 all'8 agosto 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1989 al 4 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.L.M.E.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti), licenziati dal 4 agosto 1986 all'8 agosto 1987:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Vetreria Piantini*, con sede in Castelfranco di Sopra (Arezzo) e stabilimento di Castelfranco di Sopra (Arezzo), licenziati dal 1° giugno 1983 al 18 aprile 1989:

periodo: dal 16 aprile 1990 al 15 ottobre 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.V.A.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, licenziati dall'11 aprile 1987:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Strike*, con sede in Capannori (Lucca) e stabilimento di Capannori (Lucca), licenziati dal 20 settembre 1987 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IMPA Tortoriello ind. - Mobili prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 27 settembre 1987 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 23 marzo 1990 al 22 settembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 18 ottobre 1984:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Figli Di Gennaro Malasomma*, con sede in S. Pietro a Patierno (Napoli) e stabilimento di S. Pietro a Patierno (Napoli), licenziati dal 9 maggio 1985:

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio A. Diaferia Di U. Diaferia*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 25 aprile 1985:

periodo: dal 19 aprile 1990 al 18 ottobre 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 aprile 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Didalf*, con sede in Sarno (Salerno) e stabilimento di Sarno (Salerno), licenziati dal 10 febbraio 1985:

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 9 agosto 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.E.A. - Soc. impianti elettrici augustea*, con sede in Augusta (Siracusa) Cantieri c/o Esso Italiana di Augusta (Siracusa), licenziati dal 10 maggio 1988:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.E.A. - Soc. impianti elettrici Augustea*, con sede in Augusta (Siracusa) Cantieri c/o Esso Italiana di Augusta (Siracusa), licenziati dal 10 maggio 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 12 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 aprile 1990 al 5 ottobre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ge.Co.Pre.*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 27 settembre 1988 al 26 marzo 1989:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990:
CIPI 21 dicembre 1988: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ges. Ma.*, con sede in Perugia e stabilimento di Amelia (Terni), licenziati dal 29 dicembre 1988 al 30 giugno 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 4 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vaggio*, con sede in Reggello (Firenze) e stabilimento di Reggello (Firenze), licenziati dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989:

periodo: dal 14 aprile 1990 al 13 ottobre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Galano conserve*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a., Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Floriò e C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988:

periodo: dall'11 febbraio 1990 al 10 agosto 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionaria*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990:

periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 5 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura conciaria del sole*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino), licenziati dal 17 aprile 1989 al 16 ottobre 1989:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 20 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 novembre 1989 al 7 maggio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 4 maggio 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.C.A. di Enzo Antonioli*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti di Rocca di Neto (Catanzaro), S. Severina (Catanzaro), licenziati dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria tessile pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Pisa, licenziati dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferriera sarda* appartenente al settore siderurgico (Istat 3.09.01/2/3/4/5), con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dall'11 aprile 1981:

periodo: dal 4 settembre 1988 al 3 marzo 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1982.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferriera sarda* appartenente al settore siderurgico (Istat 3.09.01/2/3/4/5), con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dall'11 aprile 1981:

periodo: dal 4 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1982.

40) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *Trasporti*, operanti in provincia di Sassari a decorrere dal 25 gennaio 1984, al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985 con effetto dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, con sede in S. Egidio in Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 22 marzo 1989 al 24 settembre 1989:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 5 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 2 febbraio 1990 al 1° agosto 1990;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 19 ottobre 1984

periodo: dal 3 aprile 1990 al 2 ottobre 1990;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

44) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali, operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987 con effetto dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Marta* con sede in Torino, stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 gennaio 1990 all'11 luglio 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere* con sede in Torino, stabilimenti di Leinì (Torino), Venaria (Torino), licenziati dal 1° giugno 1985:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica della Laga* con sede in Torino, stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), licenziati dal 27 agosto 1985 al 22 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1990 al 16 agosto 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane* con sede in Novi Ligure (Alessandria), stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 18 febbraio 1990 al 17 agosto 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 20 giugno 1989 al 19 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 maggio 1990, n. 11123.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 1° settembre 1984;
Causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino), stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 26 febbraio 1986 al 16 agosto 1988:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, licenziati dal 24 settembre 1985 al 12 settembre 1988:

periodo: dal 7 marzo 1990 al 6 settembre 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino), stabilimenti di S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 10 settembre 1986 al 5 marzo 1989:

periodo: dal 2 marzo 1990 al 1° settembre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Parvaform*, con sede in Montanaro (Torino), stabilimento di Montanaro (Torino), licenziati dal 24 agosto 1986 al 22 agosto 1988:

periodo: dal 17 febbraio 1990 al 16 agosto 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.G.E.*, con sede in Druento (Torino), stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 12 luglio 1986 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara, stabilimento di Novara, licenziati dal 25 dicembre 1986 al 29 dicembre 1987:

periodo: dal 22 dicembre 1989 al 21 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fisa*, con sede in Vigevano (Pavia), stabilimento di Borgovercelli (Vercelli), licenziati dal 28 novembre 1986 al 30 maggio 1988:

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), stabilimento di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), licenziati dal 24 febbraio 1987:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B.B.*, con sede in Balangero (Torino), stabilimento di Balangero Torino, licenziati dal 12 febbraio 1985:

periodo: dall'11 febbraio 1990 al 10 agosto 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *Valbormida*, appartenente al settore siderurgico (Istat 221,221.1/2,223,224.2 anno 1981 Istat 3.09.1/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Asti, stabilimento di Asti, licenziati dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 28 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cagnoni & C.*, appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Osimo (Ancona), stabilimento di Osimo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *Soc. Tre I. - Industria italiana imballaggi*, con sede in Vazia (Rieti), stabilimento di Vazia (Rieti), licenziati dal 23 marzo 1988 al 23 settembre 1988:

periodo: dal 28 settembre 1989 al 27 marzo 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 25 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Emmebienne di Bellocchio Antonio di Anna B. & C.* con sede in Pianezza (Torino), stabilimento di Collegno (Torino), licenziati dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 29 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino), stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Max dei F.lli Vico*, appartenente al settore, calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Passo S. Ginesio (Macerata), stabilimento di Passo S. Ginesio (Macerata), licenziati dal 6 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli, stabilimento di Vercelli, licenziati dal 31 dicembre 1988 al 27 giugno 1989:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Miaba Industrie*, con sede in Orbassano (Torino), stabilimento di Orbassano (Torino), licenziati dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara), stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 17 settembre 1988 al 17 marzo 1989:

periodo: dal 18 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

Il presente decreto annulla e sost. il decreto ministeriale del 5 febbraio 1990, n. 10947.

25) Lavoratori Dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara), stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 17 settembre 1988 al 17 marzo 1989:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
Il presente decreto annulla e sost. il decreto ministeriale del 14 maggio 1990, n. 11125.

26) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. N.S.G. Nichelino Società Gomma*, con sede in Nichelino (Torino), stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 3 settembre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Novolan 74*, con sede in Gravellona Toce (Novara), stabilimento di Gravellona Toce (Novara), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, licenziati dal 14 marzo 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino, stabilimento di Torino, licenziati dal 14 marzo 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

90A3016

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 maggio 1990 il dott. Gianni Pauselli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Operaia di Treppio, con sede in Treppio di Sambuca Pistoiese (Pistoia), sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 14 luglio 1964 in sostituzione del dott. Giorgio Federighi.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 è modificato il precedente decreto in data 25 gennaio 1990, con il quale la società cooperativa Fortunia, con sede in S. Leonardo (Salerno), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore, limitatamente alle generalità del commissario liquidatore stesso, che sono le seguenti: Alfano Clemente anziché Alfonso Clementenato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 l'avv. Girolamo Vitale, residente a Roma in via Otranto, 18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Maglificio Iride - Società cooperativa a r.l., Pucciarelli Castiglione del Lago, con sede in Castiglione del Lago - Frazione Pucciarelli (Perugia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 agosto 1978 in sostituzione del rag. Giuliano Marconi.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il dott. Graziano Magni, nato a Pescara il 23 marzo 1958, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola adriatica» a r.l. che assume la sigla «Ort. A. - Coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 aprile 1990 in sostituzione del dott. Lelio Scopa.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 l'avv. Antonio D'Episcopo, nato a Napoli il 4 marzo 1945, è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa «Nuova Cotrageor Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 dicembre 1988 in sostituzione dell'avv. Girolamo Di Natale.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1990 i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi commissario governativo della società cooperativa «Galeno», con sede in Firenze sono stati prorogati fino al 16 dicembre 1990.

90A3018

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1990 concernente: «Approvazione del modello 1Na C.E.U. per la dichiarazione delle unità immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 9 giugno 1990).

Nel modello di scheda denominato 1Na C.E.U. parte I, unito al decreto in epigrafe, dopo il quadro M riportato alla pag. 15 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da inserire i successivi quadri M/2, N, e O di seguito riportati:

segue

M CARATTERISTICHE DI FINITURA DELLE PARTI INTERNE COMUNI

M/2 TIPO PREVALENTE DI FINITURA DELLE PARETI DELL'ATRIO E DELLE SCALE

	Atrio	Scale
Idropittura	☐	☐
Resino - plastica	☐	☐
Smalto	☐	☐
Laminati plastici	☐	☐
Legno	☐	☐
Marmo o pietra naturale	☐	☐
Altro o tipica del luogo (specificare)	☐	☐
....	☐	☐

N RECINZIONI

INDICARE LA PRESENZA DI RECINZIONI

NO ☐ : SI ☐ se SI specificare

muratura	☐
metalli lavorati	☐
maglie metalliche	☐
elementi prefabbricati	☐
Altro	☐

O ESENZIONI FISCALI E VINCOLI

L'IMMOBILE GODE DI ESENZIONE: NO ☐ ; SI ☐ fino al ....

L'IMMOBILE È SOGGETTO A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939, N. 1089

NO ☐ ; SI ☐ (specificare il tipo del vincolo) ....

....

....

....

La presente dichiarazione è resa da: a) ....
(firma del proprietario, del legale rappresentante, ecc....)

b) ....
(titolo, nome e cognome del tecnico)

iscritto all'albo de .... della prov. .... N. ....

data .... Firma ....

(Timbro del tecnico)

90A3045

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 1° giugno 1990, n. 1928/FPC, concernente: «Modificazioni ed aggiornamenti alla disciplina per la riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria, e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1990).

All'art. 2, secondo comma, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 13, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «A far data dal 1° *gennaio* 1990, la composizione degli Uffici di consulenza e controllo ...», si legga: «A far data dal 1° *giugno* 1990, la composizione degli Uffici di consulenza e controllo ...».

All'art. 4, riportato alla stessa pagina, seconda colonna, della predetta *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «A partire dal 1° *gennaio* è abrogata ogni disposizione ...», si legga: «A partire dal 1° *giugno 1990* è abrogata ogni disposizione ...».

90A3046

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 28 giugno 1990, USG. n. 2481, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo: «Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Certificazione antimafia». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pagina 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto capoverso della lettera *B)*, dove è scritto: «*Quando* alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che ...», leggasi: «*Quanto* alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che ...».

90A3099

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutì, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 6 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000